

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i>	<i>2.1</i>
		<i>Del:</i>	9.12.24

STUDIO LEGALE GMT & PARTNERS S.T.A.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE

*Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso.
Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.*

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i>	<i>2.1</i>
		<i>Del:</i>	9.12.24

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

INDICE

CONTENUTI DELLA PARTE SPECIALE	6
PROCEDURE INTERNE.....	8
1. Il “cuore” operativo del MOG 231: le Procedure Interne	9
2. Procedure Interne: parti integranti della Parte Speciale MOG 231 (ALLEGATO A).....	9
PARTE SPECIALE A.....	11
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	11
1. Le fattispecie di reato (artt. 24 e 25)	12
2. Principi generali di comportamento	19
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	20
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	21
PARTE SPECIALE B.....	32
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	32
1. Le fattispecie di reato (art. 24 bis)	33
2. Principi generali di comportamento	36
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	37
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	37
PARTE SPECIALE C.....	40
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	40
1. Le fattispecie di reato (art. 24 ter).....	41
2. Principi generali di comportamento	44
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	45
PARTE SPECIALE D.....	46
REATI SOCIETARI.....	46
1. Le fattispecie di reato (art. 25 ter).....	47
2. Principi generali di comportamento	50
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	53
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	54
PARTE SPECIALE E.....	60
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	60
1. Le fattispecie di reato (art. 25 quinquies)	61
2. Principi generali di comportamento	64
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	64
PARTE SPECIALE F.....	65
REATI INERENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO / OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME	65
1. Le fattispecie di reato (art. 25 septies)	66
2. Principi generali di comportamento	68
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	69
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	70
PARTE SPECIALE G	73
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	73
1. Le fattispecie di reato (art. 25 octies).....	74
2. Principi generali di comportamento	76
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	77
PARTE SPECIALE H	78

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	78
1. Le fattispecie di reato (art. 25 octies 1 e 25 octies 1 comma 2).....	79
2. Principi generali di comportamento	80
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	81
PARTE SPECIALE I.....	82
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE	82
1. Le fattispecie di reato (art. 25 novies).....	83
2. Principi generali di comportamento	86
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	87
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	87
PARTE SPECIALE L.....	88
INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
.....	88
1. Le fattispecie di reato (art. 25 decies).....	89
2. Principi generali di comportamento	89
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	90
PARTE SPECIALE M.....	91
REATI AMBIENTALI	91
1. Le fattispecie di reato (art. 25 undecies).....	92
2. Principi generali di comportamento	104
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	105
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	106
PARTE SPECIALE N.....	108
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	108
1. Le fattispecie di reato (art. 25 duodecies).....	109
2. Principi generali di comportamento	110
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	111
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	111
PARTE SPECIALE O	112
RAZZISMO E XENOFOBIA	112
1. Le fattispecie di reato (art. 25 terdecies).....	113
2. Principi generali di comportamento	113
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	114
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	114
PARTE SPECIALE P.....	115
REATI TRIBUTARI	115
1. Le fattispecie di reato (art. 25 quinquiesdecies)	116
2. Principi generali di comportamento	119
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	120
PARTE SPECIALE Q	121
CONTRABBANDO.....	121
1. Le fattispecie di reato (art. 25 sexiesdecies)	122
2. Principi generali di comportamento	127
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	128
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	128
PARTE SPECIALE R.....	130
REATI TRANSNAZIONALI	130
1. Le fattispecie di reato (Legge 146/2006)	131

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i>	<i>2.1</i>
		<i>Del:</i>	9.12.24

2. Principi generali di comportamento	134
3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001	135

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

CONTENUTI DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della Parte Speciale è stabilire, nell’ambito delle attività condotte dallo Studio Legale GMT & Partners S.t.a.r.l. (di seguito anche Società) e considerate “*a rischio*”, specifiche regole di controllo al fine di prevenire il verificarsi di reati, assicurando condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività.

Nello specifico, la Parte Speciale ha lo scopo di indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- **Procedure Interne da P-INT-01 a P-INT-27 (allegati parte integranti della Parte Speciale del Modello): tali procedure si ritiene siano il “cuore” del MOG 231, al fine della sua specifica adeguatezza operativa pratica ritagliata su misura sull’Ente Studio Legale GMT S.t.a.r.l.;**
- Sistema di Deleghe / Procure (se presente);
- Ogni altro documento, laddove richiamato, che regoli le attività rientranti nell’ambito di azione del Modello.

La presente **Parte Speciale** è composta dalle seguenti sezioni:

- **Sezione A:** Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art.24 e 25 del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione B:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-Bis del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione C:** Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del D. Lgs. 231/01)¹;
- **Sezione D:** Reati Societari (Art. 25-ter del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione E:** Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-septies del D. Lgs. 231/01)²;
- **Sezione F:** Reati inerenti alla Sicurezza sul Lavoro (Art. 25-Septies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione G:** Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.25-Octies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione H:** Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-Octies 1 del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione I:** Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-Novies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione L:** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-Decies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione M:** Reati Ambientali (Art. 25-Undecies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione N:** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-Duodecies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione O:** Razzismo e Xenofobia (Art. 25-Terdecies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione P:** Reati Tributari (Art. 25-Quinquesdecies del D. Lgs. 231/01);
- **Sezione Q:** Contrabbando (Art. 25-Sexiesdecies del D. Lgs. 231/01).
- **Sezione R:** Reati Transnazionali (Legge 146/2006).

¹ Limitatamente alla fattispecie di reato di Associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.

² Limitatamente alla fattispecie di reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 bis c.p.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

In ogni sezione sono descritte:

1. Le fattispecie di reato comprese nella sezione oggetto di analisi;
2. Le attività sensibili, svolte all'interno della Società;
3. I principi di comportamento / controllo.

All'interno di ogni sezione sono disponibili i "Protocolli comportamentali" per la prevenzione dei reati relativi alle attività sensibili individuate; tali protocolli sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività considerata sensibile:

- *Regolamentazione*: esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
- *Segregazione dei compiti*: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.
- *Ruoli e Funzioni*: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Come precedentemente indicato, nel corso della redazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono state analizzate, in un'apposita fase del progetto (*Fase II - Risk Assessment*), le fattispecie di reato previste nel D. Lgs. 231/01; sulla base di tale analisi è emerso che il rischio relativo alla commissione dei seguenti reati:

- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-Bis del D. Lgs. 231/01);
 - Delitti contro l'industria e il commercio (Art.25-Bis.1 del D. Lgs. 231/01);
 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione (25-Quater del D. Lgs. 231/01);
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art.25-Quater.1 del D. Lgs. 231/01);
 - Reati di abuso di mercato (Art. 25-Sexies del D. Lgs. 231/01);
 - Frode in competizione sportiva (Art. 25-Quaterdecies del D. Lgs. 231/01);
 - Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-Septiesdecies del D. Lgs. 231/01);
 - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-Duodevices del D. Lgs. 231/01);
 - Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Legge 9/2013);
 - Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività (D. Lgs. 129/2024).
- appare remoto ovvero astrattamente ipotizzabile. Pertanto, al momento, non si ritiene opportuno prevedere per tali reati principi di comportamento e controllo all'interno della Parte Speciale del presente Modello.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PROCEDURE INTERNE

(art. 7 del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

1. Il “cuore” operativo del MOG 231: le Procedure Interne

Nel quadro generale dei principi e delle regole stabilite nella Parte Generale, nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale e del MOG 231, l’Ente Studio Legale GMT S.t.a.r.l. ritiene che l’adeguatezza ed idoneità del Modello Organizzativo a prevenire in concreto i reati presupposto dipende **fondamentalmente dalle Procedure Interne**, dalla loro **specificità concreta efficacia** e dalla loro **effettiva e puntuale osservanza**.

Ai sensi dell’Art. 7 co. 3 del D.Lgs. 231/2001 il modello prevede, **in relazione alla natura e alla dimensione** dell'organizzazione nonché **al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire** lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Tali misure devono consistere in **Procedure Interne pratiche, operative, formalizzate e puntualmente** applicate nell’organizzazione.

Sebbene l’art. 2086 c.c. riguardi gli obblighi dell’imprenditore (e quindi non gli Studi e le attività professionali), e non richiami espressamente il D.Lgs. 231/2001, si ritiene che detta disposizione imponga di considerare se non obbligatorio quantomeno consigliabile l’adozione del MOG 231 per le strutture societarie o collettive.

Infatti, il secondo comma dell’art. 2086 c.c., introdotto dall’art. 375, comma 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 stabilisce che *“l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”* (sottolineature del redattore).

Ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 231/2001, inoltre, **l'efficace attuazione del modello richiede:**

- una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L’**effettiva applicazione ed efficacia** delle Procedure Interne del MOG 231 dello Studio Legale GMT S.t.a.r.l. è garantita pertanto dalla costante **formazione interna, verifica, controllo e vigilanza** dell’Organo Amministrativo e dell’OdV, nonché dal costante **aggiornamento** delle procedure stesse, non solo in relazione ad eventuali violazioni (con relativa attivazione del Sistema Disciplinare), ma anche in relazione ad esigenze di modifica, integrazione o specificazione dettati da ulteriori esigenze preventive emerse in fase applicativa.

2. Procedure Interne: parti integranti della Parte Speciale MOG 231 (ALLEGATO A)

Le **Procedure Interne** del MOG 231 dello Studio Legale GMT S.t.a.r.l. sono **allegati parti integranti della Parte Speciale del Modello**.

Tali procedure si ritiene siano il “cuore” del MOG 231, al fine della sua specifica adeguatezza operativa e pratica, ritagliata su misura sull’Ente Studio Legale GMT S.t.a.r.l..

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Le **Procedure Interne** sono state **specificamente** elaborate in relazione alla **concreta attività** svolta (attività degli Studi Legali), ai **processi decisionali ed organizzativi** già esistenti, opportunamente codificati, anche con correttivi ed integrazioni.

Le Procedure Interne saranno oggetto di periodica revisione, integrazione o aggiornamento, ove si rendesse necessario o opportuno, a cura dell'Organo Amministrativo, di sua iniziativa o su indicazione dell'OdV.

Di seguito si riporta l'**elenco delle Procedure Interne (P-INT)**, allegato e facenti parte integrante della presente Parte Speciale del MOG 231 (**ALLEGATO A**):

- P-INT-01 - Instaurazione ed esecuzione mandati professionali
- P-INT-02 - Procedimenti giudiziali ed arbitrali
- P-INT-03 - Autorizzazioni e rapporti con le Istituzioni
- P-INT-04 - Adempimenti per attività in materia di ambiente e sicurezza
- P-INT-05 - Finanza Dispositiva
- P-INT-06 - Accordi transattivi
- P-INT-07 - Acquisti di beni e servizi
- P-INT-08 - Selezione ed assunzione del personale
- P-INT-09 - Consulenze e prestazioni professionali
- P-INT-10 - Sponsorizzazioni, liberalità e no-profit
- P-INT-11 - Gestione fondi pubblici
- P-INT-12 - Segnalazioni all'OdV
- P-INT-13 - Gestione degli adempimenti in materia ambientale
- P-INT-14 - Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza
- P-INT-15 - Flussi monetari e finanziari
- P-INT-16 - Gestione del contenzioso
- P-INT-17 - Negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti con soggetti privati
- P-INT-18 - Rapporti con Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza e Pubblica Sicurezza
- P-INT-19 - Acquisizione e gestione dei progetti finanziati
- P-INT-20 - Formazione del bilancio civilistico e gestione rapporti con collegio sindacale
- P-INT-21 - Gestione, amministrazione e manutenzione degli apparati telematici
- P-INT-22 - Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale
- P-INT-23 - Piano di prevenzione della corruzione
- P-INT-24 - Segnalazione di sospetti-whistleblowing
- P-INT-25 - Il sistema dei poteri e delle deleghe
- P-INT-26 - Sistema delle deleghe e procure
- P-INT-27 - Piano di prevenzione reati tributari.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE A **REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

(art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

1. Le fattispecie di reato (artt. 24 e 25)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione e corruzione*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

I reati sotto riportati potrebbero in parte non essere attualmente applicabili alla Società.

Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'elenco il più ampio possibile, per ricomprendere rischi anche meramente potenziali o che potrebbero sopravvenire in futuro, onde evitare che un mancato tempestivo aggiornamento del Modello possa esporre la Società a rischi di mancata prevenzione.

Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.)³

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (316 ter cod. pen.)⁴

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, II comma, n. 1 cod. pen.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.)

³ Nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste».

⁴ Nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»; al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Per 'artificio' o 'raggiro' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il 'profitto' si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione di una gara pubblica mediante la falsificazione dei documenti ovvero dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione a detta gara e/o per l'aggiudicazione della stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)⁵

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia attuata per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per 'erogazione pubblica' si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato o di Enti Pubblici.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali ovvero qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Codice penale)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

⁵ Dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

Frode ai danni del fondo europeo agricolo (art. 2 Legge 23/12/1986 n. 198)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.)

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cod. pen.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione

a) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen.)

Il reato si configura allorché un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ricevano per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altre utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.)

Il reato si configura allorché un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

È necessario che la promessa di denaro o di altre utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen.

c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

d) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)

L'art. 319 quater c.p. punisce le forme meno gravi di concussione attuate tanto dal PU che dall'IPS. La norma si caratterizza, inoltre per la previsione della punibilità del privato che aderisce alle richieste del pubblico agente.

A differenza della concussione o dell'estorsione, la condotta di induzione richiesta per la configurabilità del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico.

Le sanzioni previste sono pecuniarie (da 25.822,84 € a 774.685,00 €) e interdittive (da 12 a 24 mesi)

A titolo esemplificativo, nell'ambito della partecipazione alla gara, le possibili condotte illecite possibili sarebbero quelle di:

- affidare incarichi professionali a soggetti esterni che possano svolgere, tramite la loro prestazione, azione corruttiva a vantaggio della Società o che possano agevolare illecitamente l'ottenimento dell'appalto;
- prevedere azioni corruttive nei confronti dell'ente che svolge servizio di interesse pubblico al fine dell'ottenimento dell'appalto.

Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al Pubblico Ufficiale bensì anche all'Incaricato di Pubblico Servizio.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

L'Incaricato di Pubblico Servizio, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

I reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d), possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ecc.

A titolo esemplificativo, nei casi a), b) e d), il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- un provvedimento autorizzativo;
- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- la concessione/rilascio di una licenza;
- che i servizi offerti dalla società vengano preferiti ingiustamente rispetto a quelli delle altre Società concorrenti.

In particolare, nel caso sub punto c), il fine del reato potrebbe essere quello di ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell'ambito di un contenzioso.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 cod. pen. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Inoltre, è penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, poi, che la promessa di denaro o di altre utilità non siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Traffico illecito di influenze (art. 346 bis Codice penale)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Peculato (limitatamente al primo comma, art. 314 Codice penale)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Codice penale)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis Codice penale)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Circostanza attenuante (art. 323 bis Codice penale)

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater (1), 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D. Lgs. 231/2001)

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Inoltre, se dalla commissione del già menzionato reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

Pene accessorie (art. 317 bis)

La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

Confisca (art. 322 ter)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

2. Principi generali di comportamento

Al fine di mantenere basso il livello di valutazione dei rischi di commissione dei Reati considerati nella presente sezione, devono essere rispettate le seguenti indicazioni generali di comportamento:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- attuare qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento, né autorizzare incassi, emettere notule proforma, autorizzare o ordinare beni o servizi a fornitori;
- concludere contratti di consulenza o simili in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente attribuire incarichi o stipulare contratti di consulenza/prestazioni professionali;
- è vietato elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- è vietato distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi interna;
- è vietato in ogni caso accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- è vietato effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;
- è vietato utilizzare fornitori e partner non presenti all'interno della white-list;
- il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale (rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione);
- è vietato riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi interne;
- è vietato presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

PROCESSI STRATEGICI

GESTIONE RELAZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI
PATRIMONIO

PROCESSI DIREZIONALI

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

PROCESSI OPERATIVI

RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ

PROCESSI DI SUPPORTO

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ, BILANCIO E FISCALITÀ (ADEMPIMENTI FISCALI)

FINANZA E TESORERIA

LEGALE

GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

PROCESSI STRATEGICI

GESTIONE RELAZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**:

- sia promesso denaro o altre utilità a soggetti riconducibili la Pubblica Amministrazione o privati in cambio di determinati favori o indebiti vantaggi;
- sia fornita documentazione non veritiera o incompleta per ottenere autorizzazioni nell'ambito dell'esecuzione delle attività;
- sia prodotta documentazione falsa o incompleta in relazione alle richieste avanzate in fase di verifica ispettiva da parte di Enti della Pubblica Amministrazione e privati.

Gestione e Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- i soggetti che **intrattengono relazioni istituzionali con soggetti pubblici** e privati devono essere **appositamente autorizzati**, nell'ambito delle mansioni attribuite;
- i soggetti che intrattengono tali relazioni devono attenersi rigorosamente a principi di onestà, correttezza, trasparenza e veridicità;
- tutti gli incontri con Enti pubblici e privati, potenziali partner e fornitori devono essere condivisi all'interno delle varie funzioni societarie coinvolte, anche attraverso l'utilizzo di verbali e/o e-mail contenenti la descrizione degli argomenti discussi e delle decisioni prese;
- eventuali **negoziazioni con soggetti pubblici** non possono mai essere condotte da un solo avvocato.
- soci e collaboratori della Società che dovessero ricoprire personalmente incarichi pubblici, istituzionali, politici, in società controllate o partecipate da Enti Pubblici, concessionari di servizi pubblici, Enti strumentali, aziende pubbliche nonché quali PEP (persone politicamente esposte), dovranno osservare una netta e rigorosa distinzione e separazione tra tali funzioni e l'attività della Società e dello Studio Legale. Il principio si applica anche al socio o collaboratore che abbia relazioni o influenze nell'ambito della Pubblica Amministrazione, relazioni o influenze che non dovranno mai essere spese o utilizzate in ambito professionale, al di fuori della rigorosa e distinta esecuzione del mandato. Dovranno essere rigorosamente evitate sovrapposizioni, interferenze e commistioni tra le attività di avvocato, anche stragiudiziali, e di esponente che ricopre le predette cariche e funzioni o abbia relazioni o influenza sulla Pubblica Amministrazione. Queste ultime funzioni ed attività andranno esercitate al di fuori degli uffici della Società e le relazioni instaurate in tali ambiti dovranno preferibilmente non interessare la clientela della Società: in caso contrario l'incarico dovrà sempre essere gestito nella rigorosa e formale esecuzione del mandato difensivo ed in affiancamento ad altro professionista dello Studio e mai individualmente.

Inoltre, è fatto divieto di:

- promettere o elargire denaro all'interlocutore;
- ricevere o elargire denaro, omaggi, o regali che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- fornire o promettere informazioni riservate.

Tracciabilità

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

PATRIMONIO

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, si utilizzi il patrimonio della Società (vendita, permuta, cessione in locazione di beni ecc.), al fine di trarre un illecito vantaggio nell'ambito delle relazioni con soggetti ed Enti pubblici e privati.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- qualsiasi operazione di gestione di beni mobili e immobili deve rispettare quanto previsto dallo Statuto della Società, dai regolamenti interni e da eventuali norme generali vigenti in materia e applicabili;
- l'identificazione di eventuali beni mobili e immobili che potrebbero essere oggetto di vendita, permuta, dismissione, cessione, ecc. deve essere effettuata dall'Organo Amministrativo; se di valore rilevante, anche previa autorizzazione di tutti i soci;
- l'autorizzazione all'avvio delle trattative viene effettuata dall'Organo Amministrativo, nell'ambito di tale processo decisionale è necessario che sia prodotta e archiviata la documentazione che attesti le motivazioni poste alla base dell'operazione;
- qualsiasi operazione deve essere effettuata sulla base di una valutazione oggettiva del valore di mercato del bene;
- le operazioni devono essere eventualmente analizzate e verificate dal punto di vista legale da un professionista incaricato, compresi i contratti di cessione, permuta, dismissione, locazione (ecc.) degli immobili, nel pieno rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti interni.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

PROCESSI DIREZIONALI

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, si assuma personale al fine di prestare utilità ad un soggetto ed ottenere per questo altri vantaggi; ovvero nell'ambito della gestione amministrativa non siano rispettate le normative previste.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Selezione e Assunzione

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- le esigenze di personale devono essere valutate dalla Direzione sulla base delle effettive esigenze organizzative;
- deve essere effettuata una raccolta strutturata delle informazioni riguardanti il candidato (acquisizione di curriculum vitae, titoli, referenze, casellario giudiziale, carichi pendenti, ecc.);
- qualora, nell'ambito degli accertamenti sopra citati, siano riscontrate criticità, deve essere valutata attentamente la possibilità di ricorrere ad altre candidature;
- la documentazione deve essere conservata presso gli uffici della Società;
- in caso di assunzione, deve essere erogata la formazione necessaria in relazione alle specifiche mansioni attribuite e in materia di sicurezza e ambiente;
- le attività formative devono essere aggiornate periodicamente in relazione alle mansioni svolte, a eventuali normative di riferimento e in relazione al livello di rischio della mansione stessa;
- deve essere oggetto di attenta valutazione l'opportunità di assumere candidati collegati da relazioni di parentela con i Soci ovvero con altri dipendenti della Società, qualora gli stessi non apporteranno alcuna attività operativa, ovvero non siano in possesso di specifiche competenze necessarie.

Gestione Amministrativa

- la retribuzione è correlata unicamente alla prestazione lavorativa, sulla base di quanto contrattualmente previsto;
- i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente con metodi tracciabili (bonifico bancario);
- la redazione delle buste paga deve rispettare la normativa vigente;
- devono essere monitorati i lavoratori con permesso di soggiorno a scadenza;
- eventuali straordinari devono essere preventivamente autorizzati a fronte di una opportuna motivazione.

Inoltre, l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette deve rispettare rigorosamente gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa stessa; i rapporti con gli Enti pubblici (es. INPS) deve essere gestito secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicità.

Utilizzo di Beni Strumentali di proprietà della Società

- i beni strumentali devono essere gestiti secondo una procedura / prassi interna di assegnazione, tenendo conto della mansione;
- i beni strumentali devono essere utilizzati in funzione delle finalità per i quali sono stati assegnati, secondo logiche di buona gestione;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro devono essere stabilite le modalità di restituzione;
- furti, malfunzionamento o smarrimenti devono essere segnalati tempestivamente dal personale.

Fondi per attività di Formazione interna: domanda di progetto e rendicontazione

In relazione all'ambito di riferimento del finanziamento / contributo pubblico necessario alla Società, i soggetti preposti (anche esterni) effettuano l'identificazione e l'analisi dei bandi ritenuti interessanti, occupandosi altresì della redazione dei certificati/documenti richiesti dal bando.

Le attività devono rispettare i seguenti principi di controllo:

- presentare dichiarazioni veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi o sovvenzioni;
- destinare le somme di cui al punto precedente unicamente per gli scopi per le quali sono state erogate.

Inoltre, sono stabiliti i seguenti principi:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- devono essere identificati i soggetti autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per la richiesta di finanziamenti agevolati;
- deve essere verificato il possesso dei requisiti ovvero dei parametri richiesti per l'ottenimento del finanziamento o contributo;
- devono essere effettuati controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati all'Ente pubblico.

Inoltre, la rendicontazione delle attività finanziate dovrà rispondere ai seguenti ulteriori principi di controllo:

- Competenza: essere sostenute nel periodo di realizzazione del progetto (salvo diversa indicazione prevista dal bando);
- Inerenza: rientrare nelle categorie di spesa definite dal bando/progetto ed essere congrue con le finalità e contenuti del progetto;
- Correttezza: essere calcolate in conformità con le specifiche previste dal bando/progetto,
- Idoneità: essere documentate ed effettuate regolarmente sulla base delle regole contabili e fiscali.

Nell'ambito delle attività descritte devono essere rispettati i regolamenti e le procedure interne relative all'uso corretto degli strumenti informatici.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

PROCESSI OPERATIVI

RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**:

- sia promesso denaro o altre utilità a soggetti riconducibili la Pubblica Amministrazione o privati in cambio di determinati favori o indebiti vantaggi;
- sia fornisca documentazione non veritiera o incompleta per ottenere autorizzazioni nell'ambito dell'esecuzione delle attività.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per la rendicontazione delle attività:

- la gestione dei rapporti con soggetti pubblici e privati è tenuta a criteri di correttezza, trasparenza e tenuta della documentazione;
- i soggetti che gestiscono i rapporti commerciali con i clienti devono essere autorizzati;
- eventuali fasi negoziali con i clienti devono essere autorizzate e condotte secondo criteri di correttezza, trasparenza e tenuta della documentazione;
- le fatture attive e notule proforma devono essere emesse previa verifica:
 - delle prescrizioni indicate nel contratto;
 - delle prestazioni professionali effettivamente poste in essere;
 - delle valorizzazioni espresse nei preventivi approvati;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- devono essere effettuati i dovuti controlli su tutte le voci di spesa presenti nella rendicontazione finale;
- eventuali anomalie devono essere segnalate tempestivamente ai referenti contabili della Società;
- tutti i documenti devono essere firmati / vistati dai soggetti in possesso di idonei poteri.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

PROCESSI DI SUPPORTO

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, siano acquistati beni o servizi ovvero siano effettuati falsi affidamenti per consulenze tramite soggetti collegati con la Pubblica amministrazione; ovvero nei casi in cui omaggi, liberalità, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni siano effettuati al fine di ricevere un vantaggio.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze

- deve essere adottato e aggiornato un apposito albo fornitori di beni/servizi, la cui iscrizione preveda un “processo di qualifica”;
- in caso di indagine di mercato, laddove possibile (es. il bene/servizio/consulenza è prodotto/distribuito/fornito da più soggetti) deve essere prevista l’individuazione di tre preventivi comparabili;
- le offerte pervenute devono essere oggetto di una valutazione comparativa condotta in base a criteri di qualità, economicità ed esperienza oltre ai requisiti di onorabilità;
- i soggetti privi dei requisiti di onorabilità non possono collaborare con la Società;
- i contratti devono essere firmati da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli uffici preposti che si occupano della gestione amministrativa devono verificare la coerenza della fattura ricevuta con quanto indicato all’interno del contratto sottoscritto e dell’ordine effettuato;
- tutti i documenti legali relativi agli approvvigionamenti (contratti, atti di causa, ecc.) devono essere conservati presso gli uffici della Società;
- nei processi di selezione dei fornitori deve essere valutata la capacità degli stessi di gestire tutti gli aspetti applicabili connessi alle normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente (es: richiesta procedure interne, modalità operative, personale qualificato, ecc..).

Gestione degli incarichi di consulenza

Devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- è necessaria la formalizzazione della richiesta di consulenza con la relativa documentazione dei motivi che ne hanno reso necessaria l'attivazione;
- è vietato affidare consulenze a pubblici funzionari o ex pubblici funzionari o soggetti incaricati di pubblica funzione o loro parenti o affini;
- la definizione del compenso da corrispondere al consulente deve riferirsi, laddove ritenuto possibile e/o necessario, al tariffario standard di riferimento dell'Ordine professionale di appartenenza;
- è vietato il pagamento dei consulenti in contanti, a mezzo di titoli al portatore o a soggetto diverso.

Partnership - Verifica dei Requisiti

Per quanto riguarda le verifiche documentali su eventuali partner, sarà necessario richiedere di produrre o attestare informazioni (anche sotto forma di autodichiarazione), a titolo esemplificativo e non esaustivo, sui seguenti ambiti:

- casellario del Tribunale competente;
- carichi pendenti;
- visura storica della C.C.I.A.A.;
- certificazione DURC (regolarità contributiva);
- iscrizione white-list.

Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

È vietato promettere, corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, sotto forme diverse di contribuzioni o liberalità (es: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità), pagamenti o benefici materiali (somme o beni), di qualsiasi entità o valore, a terzi, per favorire gli interessi della Società.

Omaggi e atti di cortesia commerciale o di ospitalità sono consentiti purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia, tali da non compromettere la reputazione di una delle parti. In ogni caso, tali spese dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da soggetto diverso da colui che le propone o che ha contatto con il beneficiario.

Spese di Rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono sostenute unicamente dagli Amministratori, o da personale da questo autorizzato. Le spese devono essere anticipate dall'interessato, rendicontate con appositi giustificativi e il relativo rimborso deve essere vagliato e approvato. L'autorizzazione alla spesa deve essere preventiva e documentata.

Nell'ambito delle attività descritte devono essere rispettati i regolamenti e le procedure interne relative all'uso corretto degli strumenti informatici.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ, BILANCIO E FISCALITÀ (ADEMPIMENTI FISCALI)

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, si commettano irregolarità in

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

materia tributaria e fiscale, con riferimento alla gestione di somme derivanti da risparmi fiscali fraudolenti impiegati in attività economiche o speculative, ovvero nel caso in cui si percepiscano fondi pubblici destinati a specifiche attività (es. per attività di formazione), impiegando tali fondi diversamente e attestando requisiti e dati non veritieri al fine di ottenere le conseguenti detrazioni fiscali.

Controllo

Adempimenti fiscali periodici e annuali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26/10/2019 è stato pubblicato il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

L’art. 39, comma 2 del Decreto ha allargato il catalogo dei reati presupposto ex. D.lgs. 231/01 introducendo l’art. 25 -quinquiesdecies (Reati tributari).

Inoltre, il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75** recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”, il quale ha ampliato le fattispecie di reato di cui all’art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01.

In particolare, devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

Ciclo passivo

- gli anagrafici fornitori devono essere costantemente aggiornati;
- ogni fornitore deve essere qualificato;
- ogni tipologia di fornitura deve essere classificata (spesabile / capitalizzabile);
- devono essere applicati i dovuti controlli nell’iter di approvazione degli ordini di acquisto;
- devono essere applicati controlli specifici per eventuali ordini processati al di fuori delle procedure standard;
- devono essere effettuati i dovuti abbinamenti tra fattura e ordine;
- ogni pagamento deve essere preventivamente autorizzato;
- devono essere applicati controllo automatici sulla correttezza delle informazioni inserite all’interno del sistema informatico utilizzato (es. n. partita IVA, fatture duplicate, tax coding e codici IVA, tipologia spesa o prestazione, ecc..).

Calcolo delle imposte

- il personale addetto deve essere oggetto di costante formazione;
- devono essere riconciliati i conti fiscali ed effettuato il controllo poste indetraibili / indeducibili;
- devono essere effettuate le giuste valutazioni relative alle variazioni in aumento / diminuzione;
- devono essere effettuate le giuste valutazioni relative alle perdite pregresse e alle imposte anticipate e differite;
- il calcolo delle imposte deve rispettare la vigente normativa (TUIR, normativa nazionale e locale, giurisprudenza tributaria);
- devono essere rispettati rigorosamente i termini di legge per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e conservate le ricevute di invio delle stesse;
- i rapporti con l’Amministrazione Finanziaria devono essere conformati a principi di correttezza, buona fede e collaborazione, rispettando eventuali accordi intrapresi.

Nell’ambito delle attività descritte devono essere rispettati i regolamenti e le procedure interne relative all’uso corretto degli strumenti informatici.

I predetti controlli, disposizioni e procedure devono essere adottati dal Service esterno di tenuta della contabilità e adempimenti fiscali (commercialista).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

FINANZA E TESORERIA

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, si prometta denaro o altre utilità a soggetti della Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di trarne indebiti vantaggi o favori.

Controllo

Gestione delle risorse finanziarie

- devono essere utilizzati unicamente strumenti di pagamento tracciabili;
- solamente l'Organo Amministrativo è autorizzato all'apertura/chiusura di conti correnti e alla apertura o all'ampliamento di fidi o finanziamenti.

Inoltre, sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

Flussi in uscita

- le fatture sono ricevute tramite il sistema di interscambio;
- i pagamenti possono essere effettuati solo se relativi all'effettivo svolgimento di una lecita attività, chiaramente identificata in accordi contrattuali e descritta in modo dettagliato in un documento giustificativo;
- il pagamento di una fattura può essere effettuato soltanto dopo che la funzione richiedente ha accettato il bene o il servizio reso e che la fattura sia stata registrata;
- i pagamenti possono essere effettuati solo a favore della controparte contrattuale;
- in nessun caso la Società effettua pagamenti in contanti, se non per importi di modico valore, per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di soggetto diverso dalla controparte e in luogo o appoggio bancario diversi da quello indicato nel contratto;
- la figura che gestisce i pagamenti non deve trasferire o sostituire denaro se non è certa della lecita provenienza, ovvero compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione;
- note di credito e di debito possono essere esclusivamente emesse a fronte di documentati errori nella fatturazione ovvero reclami pervenuti dai clienti.

L'Organo Amministrativo provvede alla Certificazione dell'esecuzione dei servizi/consegna dei beni e della congruenza ed inerenza delle spese (rilascio visto di conformità). L'Organo Amministrativo con cadenza mensile dà indicazioni al commercialista che tiene la contabilità e gli adempimenti fiscali, in ordine alla esclusione dal Registro IVA o iscrizione a zero delle fatture fornitori non inerenti o non conformi. Al riguardo la procedura è la seguente: - una volta al mese, entro il giorno 5 del mese successivo, l'amministrazione stampa un report delle fatture ricevute dal Gestionale della fatturazione elettronica; - l'amministrazione verifica l'elenco delle fatture ricevute e appone il visto di inerenza e congruità. Le fatture non inerenti o non conformi vengono contrassegnate con una "X" rossa; - Il visto di conformità e la "X" rossa vengono apposti con un "timbro" informatico di Adobe Acrobat ed il file vistato deve essere protetto con password, immutabile e con modifiche non consentite. - il report viene inviato al Commercialista della Società, che tiene contabilità e adempimenti fiscali, entro il giorno 5 del mese successivo con indicazione di non registrare nel registro IVA o registrare a zero (scelta tecnica) le fatture non conformi o non inerenti.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Flussi in entrata

- ciascun incasso deve essere abbinato ad una specifica notula proforma, e deve trovare adeguata giustificazione;
- le notule proforma, prima di poter essere inviate al cliente, devono essere debitamente vistate per controllo di conformità all'attività svolta, al preventivo o alla Tariffa professionale; il visto deve essere fatto da persona che non ha emesso la parcella proforma e non si è occupato della pratica;
- le operazioni che comportano flussi in entrata devono essere effettuate con mezzi idonei a garantire la tracciabilità dell'operazione stessa (es. causale espressa, indicazione del soggetto ordinante, ecc.).

Gestione delle carte della Società e di altri strumenti di pagamento

- la Società utilizza unicamente i seguenti strumenti di pagamento: bonifico, carta di pagamento bancomat e (per acquisti telematici) carta prepagata, assegno;
- viene utilizzata una sola carta bancomat ed una sola carta ricaricabile per gli acquisti in internet (contributi unificati, marche, ricarica conto visura e banchedatiavvocati.it): esse sono affidate alla segreteria e devono prevedere finalità dell'utilizzo, criteri di assegnazione, limiti di utilizzo e modalità di rendicontazione;
- devono essere effettuate periodicamente, nel più breve tempo possibile, le riconciliazioni delle carte prepagate / bancomat;
- l'utilizzo delle carte prepagate per acquisti telematici (marche da bollo, contributi unificati, ricarica conto visure etc.) deve essere preceduto dalla registrazione della spesa nel Software Gestionale e da una email di richiesta di effettuazione della spesa, con indicazione della pratica di riferimento;
- la Società utilizza assegni bancari unicamente in via eccezionale e unicamente nella persona dell'Organo Amministrativo;
- i bonifici bancari devono essere utilizzati secondo le modalità previste dal presente Modello, utilizzando i conti correnti della Società di usuale utilizzo.

Gestione dei crediti

- devono essere stabilite le modalità (es. sollecito verbale e/o scritto, ecc.) attraverso le quali attuare la procedura di recupero del credito;
- deve essere garantita la tracciabilità delle informazioni gestite nel corso del contenzioso nonché dei soggetti coinvolti.

Gestione della piccola cassa

- i pagamenti effettuati tramite la cassa sono riferiti unicamente a spese ordinarie e di modico valore (es. spese postali, quotidiani, certificati / visure in camera di commercio, multe, ecc.);
- la giacenza media deve essere costante nel tempo e di modico valore;
- è vietata l'erogazione e la contabilizzazione di anticipi di denaro in contanti ai dipendenti;
- deve essere effettuata la quadratura, almeno mensile, delle uscite;
- ogni spesa deve essere registrata a livello contabile;
- tutte le richieste di prelievo / pagamento devono essere autorizzate dal soggetto responsabile della cassa (Organo Amministrativo).

Rimborsi spese

- eventuali spese di trasferta / rappresentanza devono essere preventivamente autorizzate;
- devono essere verificati i giustificativi delle spese sostenute e la coerenza delle stesse con la trasferta / spesa effettuata;
- le spese per ristoranti devono essere autorizzate preventivamente;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- l'autorizzazione al rimborso deve essere approvata da un soggetto in possesso di idonei poteri;
- i rimborsi delle spese di trasferta e rappresentanza devono essere opportunamente documentati;
- tali spese devono essere anticipate dall'interessato.

Nell'ambito delle attività descritte devono essere rispettati i regolamenti e le procedure interne relative all'uso corretto degli strumenti informatici.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

LEGALE

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, si prometta denaro o altre utilità ad un Pubblico Ufficiale, ad un Magistrato ovvero ad un terzo soggetto:

- per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo;
- per incidere in senso favorevole sulle vicende processuali in cui l'Ente è parte in causa o ha un interesse.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- la decisione di affidare un incarico ad un legale deve essere presa dall'Organo Amministrativo;
- la formalizzazione dell'incarico a consulenti legali esterni deve essere garantita dall'emissione di una lettera d'incarico;
- deve essere utilizzato di un tariffario standard per la definizione del compenso da corrispondere;
- la gestione dei contenziosi si ispira ai più ferrei principi di legalità, correttezza e trasparenza;
- le attività preliminari alla gestione delle fasi di contenzioso devono prevedere una accurata verifica della fondatezza delle informazioni, acquisendo tutta la documentazione utile per l'istruttoria interna;
- deve essere prodotta evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta dal legale incaricato e sulle spese addebitate, al fine di verificare la conformità al contratto;
- l'eventuale documentazione da inviare all'autorità giudiziaria (mezzi probatori, atti di causa, scritti difensivi, ecc.) deve essere verificata da parte dell'Organo Amministrativo;
- unicamente l'Organo Amministrativo e il legale incaricato possono interfacciarsi con persone e/o Enti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

VERIFICHE ISPETTIVE

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per la gestione delle verifiche ispettive:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Verifiche Ispettive

Le verifiche ispettive da parte di Enti della Pubblica Amministrazione possono essere eseguite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti soggetti:

- ARPA, ASL, Forze pubbliche di sicurezza (Vigili del Fuoco, Polizia Municipale), ecc.;
- Regioni e Comuni, Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, ecc.

La gestione delle visite ispettive deve avvenire secondo specifiche modalità finalizzate ad assicurare la correttezza e la trasparenza dei rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, deve essere garantita la tracciabilità delle comunicazioni, delle decisioni prese e degli esiti dell'attività in oggetto.

Devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- il personale coinvolto deve mettere a disposizione le proprie conoscenze e fornire tutta la documentazione richiesta durante la visita ispettiva;
- il/i soggetto/i coinvolto/i in una verifica ispettiva deve/devono darne comunicazione all'Organo Amministrativo comunicando l'oggetto dell'ispezione in programma, la data, il luogo, ecc.;
- nel caso in cui dall'attività ispettiva siano riscontrate particolari criticità viene subito informato l'Organo Amministrativo e l'Organismo di Vigilanza;
- tutti i documenti redatti e/o sottoscritti durante lo svolgimento della verifica ispettiva devono essere conservati in appositi archivi presso gli uffici della Società.

Inoltre, i soggetti coinvolti nelle attività di verifica **non devono**:

- influenzare l'azione o le tesi dell'ispettore al fine di indurlo a tralasciare criticità emerse;
- favorire indebitamente gli interessi della Società, inducendo con violenza o minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, a tacere o a mentire la persona chiamata a rendere dichiarazioni all'ispettore;
- omettere informazioni richieste dall'ispettore, al fine di ostacolare l'esercizio delle sue funzioni;
- chiedere o indurre l'ispettore a trattamenti di favore per la Società.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE B **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

(art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

1. Le fattispecie di reato (art. 24 bis)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24 Bis (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

I reati sotto riportati potrebbero in parte non essere attualmente applicabili alla Società.

Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'elenco il più ampio possibile, per ricomprendere rischi anche meramente potenziali o che potrebbero sopravvenire in futuro, onde evitare che un mancato tempestivo aggiornamento del Modello possa esporre la Società a rischi di mancata prevenzione.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatori, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
- in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater.1 c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri

1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

2. Principi generali di comportamento

A tutti i Destinatari è fatto divieto di:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- ai dipendenti ed amministratori di installare nella rete un propri (server o pc client) o software;

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- ai dipendenti ed amministratori di installare nella rete un proprio software che possa impedire o interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche;
- installare programmi provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione;
- scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione;
- utilizzare le apparecchiature informatiche per motivi personali;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui.

A tutti i soggetti è fatto obbligo:

- all'Amministratore del Sistema di denunciare eventuali accessi al sistema informatico anomali o non autorizzati;
- ai dipendenti ed amministratori di attenersi ai protocolli previsti nel presente Modello relativi all'utilizzo dei sistemi informatici;
- di rispettare le procedure, i Regolamenti interni e gli standard previsti, segnalando senza ritardo eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001.

PROCESSI DIREZIONALI

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Le attività sono regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

PROCESSI DI SUPPORTO

AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ, BILANCIO E FISCALITÀ (ADEMPIMENTI FISCALI)

FINANZA E TESORERIA

Le attività sono regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

PROCESSI DI SUPPORTO

SISTEMI INFORMATICI

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, vi sia la violazione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza nell'ambito della trasmissione di:

- dichiarazioni fiscali ovvero altri adempimenti fiscali periodici e annuali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- comunicazioni inerenti al rapporto di lavoro;
 - domande per l'ottenimento di contributi pubblici o di finanziamenti europei;
- ovvero, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software siano compiuti degli atti illeciti quali intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni e di firme contrattuali anche attraverso l'uso della "firma digitale".

Controllo

La Società ha aggiornato la propria documentazione interna in riferimento al trattamento dei dati personali di persone fisiche, in coerenza alla normativa vigente, tra cui il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), come modificato ed adeguato al Regolamento UE (GDPR) dal D.Lgs. 101/2018.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- deve essere nominato un Responsabile di Sistema munito di apposita delega;
- devono essere implementati dei controlli sull'accesso ai dati e alle informazioni che garantisca la riservatezza e l'integrità;
- deve essere predisposto e aggiornato un inventario delle risorse hardware in uso, eventuali furti o smarrimenti di qualsiasi supporto di memorizzazione (pc, portatili, smartphone, devono essere tempestivamente comunicati al Responsabile di Sistema;
- devono essere pianificate periodicamente le attività di backup dei dati contenuti all'interno dei server;
- deve essere pianificata ed eseguita una volta all'anno una verifica del server e dei sistemi informatici di conformità al GDPR, anche con *penetration test*;
- le firme digitali devono essere riservata al Legale Rappresentante ed ai singoli Avvocati soci o collaboratori, ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che le utilizzano unicamente per i fini prestabiliti.

Manutenzione ed aggiornamento

- eventuali sessioni di manutenzione ordinarie e straordinarie devono essere autorizzate ed eseguite nell'ambito di un piano di lavoro prestabilito;
- ogni attività di manutenzione deve essere registrata e documentata, compresi i soggetti che vi hanno partecipato (anche se appartenenti a società esterne) e le attività svolte;
- ogni operatore deve provvedere a lanciare tempestivamente l'esecuzione di eventuali aggiornamenti proposti dalla macchina, mentre l'Amministratore di sistema o il Responsabile interno delle risorse informatiche devono provvedere all'esecuzione degli aggiornamenti sul server, nonché all'esecuzione delle funzionalità di manutenzione archivi e aggiornamento del software Gestionale e degli altri applicativi centralizzati.

Controllo degli accessi

- devono essere stabiliti differenti livelli di accesso e attribuiti codici personali, con differenti livelli di informazioni accessibili;
- gli accessi devono essere monitorati da soggetti autorizzati;
- tutti gli operatori devono attenersi alle regole previste dal Regolamento interno.

Prevenzione dalle frodi

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- devono essere adottati strumenti e infrastrutture tecnologiche adeguate, che prevedano l'utilizzo e la diffusione di sistemi antivirus e modalità sicure per lo scambio e l'acquisizione delle informazioni e dei dati tramite "e-mail" e connessioni ai siti "web";
- eventuali e/o improvvisi malfunzionamenti dei sistemi informatici devono essere tempestivamente comunicati al Responsabile di Sistema e all'Organismo di Vigilanza.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE C **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

(art. 24 Ter del D. Lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato (art. 24 ter)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24 Ter (*Delitti di criminalità organizzata*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

I reati sotto riportati potrebbero in parte non essere attualmente applicabili alla Società.

Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'elenco il più ampio possibile, per ricomprendere rischi anche meramente potenziali o che potrebbero sopravvenire in futuro, onde evitare che un mancato tempestivo aggiornamento del Modello possa esporre la Società a rischi di mancata prevenzione.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo

sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove

del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

2. Principi generali di comportamento

Agli esponenti della Società è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e conformato al rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché della normativa interna vigente, in tutte le attività e i processi ritenuti "sensibili", anche in via strumentale od agevolativa, alla commissione dei reati di cui all'art. 24 ter;
- adottare ogni opportuna cautela e conformarsi alle prescrizioni del Codice Etico regolante l'instaurazione ed il mantenimento di relazioni con Terzi con i quali siano instaurate relazioni nell'esercizio dell'attività istituzionale.

In particolare:

- osservare e adempiere gli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/2007 come parzialmente modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 circa l'identificazione della Clientela, procedendo alla profilatura della stessa, alla compilazione della modulistica di adeguata verifica della clientela. nonché alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette;
- operare la selezione, valutazione e cura dei rapporti con i Fornitori di beni, di servizi (anche finanziari) e di operare nel rispetto delle prescrizioni di legge e della normativa sugli Appalti pubblici laddove applicabile;
- monitorare l'esecuzione dei contratti stipulati, tenendo conto di: i) profilo soggettivo del Terzo (es. esistenza di precedenti penali e reputazione); ii) comportamento (ad es. mancata o ritardata presentazione di dati e documenti, finanziari e fiscali); iii) profilo economico-patrimoniale della controprestazione richiesta al Terzo (es. modalità di pagamento inusuali, ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione economica e finanziaria); iv) dislocazione territoriale del Terzo (es. sede in Paese caratterizzato da regime fiscale privilegiato, o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi Antiriciclaggio);
- osservare e adempiere le prescrizioni della normativa interna regolante la selezione, l'instaurazione e la gestione di rapporti con Partners commerciali e soggetti con i quali si

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

condividano affari, iniziative e progetti anche di marketing e promozione della propria immagine commerciale e dei propri servizi;

- documentare e registrare in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie della Società;
- assumere ogni opportuna cautela nell'utilizzo di sistemi di pagamento di Fornitori e Terzi, in particolare mediante carte di credito/debito, carte prepagate, ovvero mediante operazioni di pagamento elettronico, anche transfrontaliere.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto espresso divieto di:

- effettuare operazioni di sponsorizzazione o liberalità, anche correlate ad eventi, con Terzi soggetti pubblici o privati, non debitamente autorizzate e senza evidenza documentale e tracciamento dei flussi finanziari;
- nei rapporti intrattenuti con Intermediari Finanziari e con i soggetti di cui all'art. 3, d.lgs. 25 maggio 2007 n. 90 recante modifica parziale del d.lgs. n. 231/2007, tenere comportamenti che impediscano od ostacolino l'adempimento da parte loro degli obblighi di identificazione dei soggetti (e dei beneficiari finali dell'operazione), di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette;
- realizzare operazioni di usura o, comunque, in violazione delle prescrizioni di cui alla legge n. 108/1996, al regolamento attuativo di cui al d.p.r. n. 315/1997 salvo altre;
- corrispondere - in qualsiasi forma anche in via indiretta – ovvero organizzare la raccolta di contributi, donazioni, liberalità; effettuare sponsorizzazioni o concedere agevolazioni creditizie a partiti politici, a organizzazioni politiche, anche locali ovvero internazionali, ad associazioni e a comitati se non nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di finanziamento delle organizzazioni politiche.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001.

Sono incluse in tale area di rischio tutte le aree sensibili presenti nella mappatura se commesse da tre o più persone.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE D REATI SOCIETARI

(art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato (art. 25 ter)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'Art. 25 Ter (*Reati societari*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

I reati sotto riportati potrebbero in parte non essere attualmente applicabili alla Società.

Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'elenco il più ampio possibile, per ricomprendere rischi anche meramente potenziali o che potrebbero sopravvenire in futuro, onde evitare che un mancato tempestivo aggiornamento del Modello possa esporre la Società a rischi di mancata prevenzione.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata attuata la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto in interessi (art. 2629 bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982,

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (2635 3c c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle già menzionate autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

2. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, i soggetti interni e gli outsourcer coinvolti

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili ed al rispetto delle procedure di riferimento laddove applicabili.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi

È fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio relazioni, prospetti o dati falsi e lacunosi; in ogni caso non rispondenti alla realtà, alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti di Bilancio;
- inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltre misura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenuti nei prospetti rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, attuando atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere un proprio interesse specifico e personale da parte di un amministratore, in relazione ad una particolare operazione della Società.

Inoltre, ai fini dell'applicazione delle regole e per mantenere basso il livello di valutazione dei rischi di commissione dei Reati considerati nella presente sezione, devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- astenersi dall'attuare condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Al fine di prevenire le ipotesi di corruzione tra privati, inoltre, ai destinatari del Modello è vietato:

- compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano esse clienti, fornitori, consulenti ecc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati;
- distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi pasti, viaggi e attività di intrattenimento) che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice Etico, o possano - se resi pubblici – costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per la Società. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di utilità di modico valore e che non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri o per indurli a violare i loro obblighi d'ufficio o di fedeltà (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche e gestiti secondo i protocolli previsti dal presente Modello;
- riconoscere, in favore di fornitori, consulenti e/o collaboratori esterni, partner commerciali e comunque di soggetti che intrattengono rapporti con la Società, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

E' dovere dei Destinatari, qualora vengano a conoscenza di fatti o notizie riguardanti qualsiasi violazione (presunta o accertata con riferimento in particolare a pratiche corruttive nei confronti di soggetti che intrattengono rapporti con la Società) del Modello, ai sensi di quanto previsto dal Codice Etico, parte integrante del presente Modello, di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità definite con quest'ultimo e fermo restando il principio di tutela del denunciante, anche con garanzia di anonimato, e del denunciato verso il quale la Società ha obbligo di informazione rispetto ai contenuti della denuncia stessa.

Per la prevenzione dei reati relativi alla formazione del bilancio è necessario che la procedura seguita all'interno o dall'Outsourcer preposto garantisca:

- l'adozione di un manuale delle procedure contabili con previsione di costante aggiornamento per il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter cod. civ. e del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424 e ss. Cod. civ.);
- la trasmissione dei dati contabili per via informatica, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;
- la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili e delle relative modalità di applicazione;
- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie;
- l'obbligo per gli amministratori di comunicare tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 cod. civ.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Gestione delle risorse finanziarie

Sono obbligatori:

- l'autorizzazione congiunta dei Soci Amministratori per l'apertura di conti bancari;
- la decisione congiunta dei Soci Amministratori per operazioni superiori ad euro 25.000;
- le riconciliazioni degli estratti conto con le risultanze contabili (ad opera del commercialista);
- il divieto di tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti bancari, ad eccezione della cassa nei limiti prestabiliti.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

PROCESSI STRATEGICI

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE

GESTIONE RELAZIONI CON SOGGETTI PRIVATI

PATRIMONIO

L'attività sono regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

PROCESSI DIREZIONALI

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

GESTIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE E FATTURAZIONE ATTIVA

CONTROLLO DI GESTIONE

PROCESSI OPERATIVI

IDENTIFICAZIONE DEI FORNITORI RILEVANTI

RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ

L'attività è regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

PROCESSI DI SUPPORTO

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

FINANZA E TESORERIA

LEGALE

Le attività sono regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ, BILANCIO E FISCALITÀ (BILANCIO)

MAGAZZINO

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

PROCESSI STRATEGICI

PANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE

L'attività di gestione della governance societaria deve garantire:

- la tutela sia della persona giuridica che delle persone fisiche dai vari rischi cui si va incontro per una non corretta gestione delle attività;
- un monitoraggio dell'assetto e della composizione societaria nel suo complesso;
- misure organizzative volte alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001 e norme correlate, ed a scongiurare la c.d. "colpa organizzativa" della Società

L'obiettivo è quello di garantire che le attività siano condotte anche nel rispetto delle varie normative di riferimento.

In particolare, devono essere rispettati i seguenti protocolli:

- devono essere bilanciati in maniera corretta i poteri nell'ambito dell'assetto e della composizione societaria;
- devono essere attribuiti ruoli certi e chiare responsabilità;
- non devono essere assunte scelte che sfocino, anche involontariamente, in rischi per la Società;
- devono essere osservate tutte le disposizioni di legge tutelanti l'integrità e l'effettività del capitale sociale, allo scopo di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- deve essere assicurato il buon andamento della Società, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione;
- devono essere rispettati lo Statuto e i Regolamenti vigenti in tutte le attività / operazioni intraprese dalla Società;
- devono essere effettuate, con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni richieste dalle Autorità di Controllo;
- tutti gli atti, le dichiarazioni e le informazioni rese alle società terze o agli Enti della Pubblica Amministrazione, nonché la documentazione trasmessa alle stesse, devono essere completi, veritieri, trasparenti ed oggetto preventivo di verifica nonché di tracciabilità e ricostruibilità ex post.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

GESTIONE RELAZIONI CON SOGGETTI PRIVATI

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per la selezione dei fornitori rilevanti e dei partner:

All'interno di tale processo, le attività sensibili possono essere identificate nei seguenti aspetti operativi:

- promozione delle attività presso aziende private;
- individuazione di un eventuale partner / fornitore;
- mantenimento dei rapporti con le aziende partner e i fornitori;
- stipula di contratti di fornitura.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- i soggetti che intrattengono rapporti commerciali con soggetti privati devono essere appositamente autorizzati, nell'ambito delle mansioni attribuite;
- i soggetti che intrattengono tali rapporti devono attenersi rigorosamente a principi di onestà, correttezza, trasparenza e veridicità;
- tutti gli incontri con potenziali partner e fornitori devono essere condivisi all'interno delle varie funzioni societarie;
- le negoziazioni con soggetti privati devono essere condotte dal Socio Amministratore e fare riferimento a standard qualitativi e di valorizzazione dei servizi allineati a quelli di mercato.

Inoltre, è fatto divieto di:

- promettere o elargire denaro all'interlocutore;
- ricevere o elargire denaro, omaggi, o regali che eccedano le normali pratiche di cortesia.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

PROCESSI DIREZIONALI

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**:

- sia promesso denaro o altre utilità a soggetti e/o Enti privati (es. Enti di certificazione) in cambio di determinati favori o indebiti vantaggi;
- sia fornita documentazione non veritiera;
- venga prodotta documentazione falsa o non completa.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- gli esponenti della Società che possono avere rapporti con l'Organismo di Certificazione e con l'Ente di accreditamento devono essere espressamente identificati e con apposito incarico, nell'ambito delle mansioni attribuite;

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- gli incontri fra gli esponenti della Società e quelli dell'Organismo di Certificazione e dell'Ente Unico nazionale di accreditamento devono essere verbalizzati;
- le comunicazioni fra la Società e l'Organismo di Certificazione e l'Ente Unico nazionale di accreditamento devono avvenire in maniera tracciabile (es: e-mail o pec);
- la gestione dei rapporti deve essere incentrata a principi di correttezza, trasparenza e veridicità.

Inoltre, è fatto divieto di:

- promettere o elargire denaro all'interlocutore;
- ricevere o elargire denaro, omaggi, o regali che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- modificare, manipolare e/o falsificare i contenuti dei manuali, delle procedure e dei report interni sulla sicurezza, alterandone la veridicità e l'integrità, al fine di facilitare il mantenimento delle certificazioni UNI/ISO, ecc.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

GESTIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE E FATTURAZIONE ATTIVA

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**:

- sia promesso denaro o altre utilità a soggetti e/o Enti privati in cambio di determinati favori o indebiti vantaggi;
- sia fornisca documentazione non veritiera;
- venga prodotta documentazione falsa o non completa;
- siano instaurati rapporti commerciali con soggetti non affidabili da punto di vista delle gestione e provenienza dei flussi finanziari.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- le comunicazioni fra la Società e i clienti devono avvenire in maniera tracciabile (es: e-mail o pec);
- la gestione dei rapporti deve essere incentrata a principi di correttezza, trasparenza e veridicità.

Inoltre, è fatto divieto di:

- promettere o elargire denaro all'interlocutore;
- ricevere o elargire denaro, omaggi, o regali che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- prestarsi ad operazioni finanziarie illecite al fine di trarre vantaggi commerciali.

Inoltre, per quanto riguarda la fatturazione attiva sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- la gestione dei rapporti con soggetti privati nell'ambito della fatturazione attiva è tenuta a criteri di correttezza, trasparenza e documentabilità;
- i soggetti autorizzati a gestire tali rapporti devono essere autorizzati nell'ambito delle mansioni attribuite;

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- eventuali fasi negoziali devono essere autorizzate dalla Direzione e condotte secondo criteri di correttezza, trasparenza e documentabilità;
- le fatture attive devono essere emesse previa verifica da parte dei Responsabili coinvolti:
 - delle prescrizioni indicate nel contratto e di eventuali atti aggiuntivi;
 - delle valorizzazioni espresse nei preventivi approvati;
 - della valorizzazione a consuntivo.
- l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme informatiche anche di terzi (es. banca online, accesso a conti correnti online, ecc.) atti a gestire flussi in entrata è consentito solo al personale appositamente autorizzato;
- eventuali anomalie nei conteggi devono essere segnalate tempestivamente alle funzioni competenti;
- è vietato prestarsi ad operazioni finanziarie impreviste e/o potenzialmente illecite, ad esempio negoziando modalità di gestione dei conteggi finali e dei pagamenti differenti da quelli negoziati nel contratto, non consentiti dalla Legge e dai regolamenti interni e non approvati dalla Direzione.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

CONTROLLO DI GESTIONE

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- la funzione commerciale e l'area amministrativa devono monitorare periodicamente l'andamento delle attività produttive in relazione allo storico e alle previsioni di breve periodo, riferendo al Presidente circa le evidenze emerse;
- deve essere definito un processo di controllo dei dati previsionali (report) e il monitoraggio di eventuali sforamenti attraverso anche l'analisi dell'avanzamento della spesa e la verifica dei risultati raggiunti;
- è vietato modificare, falsificare e omettere informazioni e dati economici e contabili, al fine di occultare operazioni finanziarie impreviste e/o potenzialmente illecite;
- le attività svolte e le decisioni assunte devono essere documentate e archiviate.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

PROCESSI OPERATIVI

IDENTIFICAZIONE DEI FORNITORI RILEVANTI

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per la selezione dei fornitori rilevanti:

- la Società deve individuare fornitori di beni / servizi / merci la cui tipologia e qualità siano in linea con l'attività della Società e con il target dei clienti;

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- la Società deve effettuare controlli sull'affidabilità e onorabilità dei fornitori individuati;
- i fornitori individuati devono trattare beni / servizi / merci di qualità verificabile secondo elevati standard tecnici e di sicurezza, rispettando le normative vigenti applicabili;
- la Società, prima di instaurare un rapporto di fornitura, deve accertarsi dell'effettiva qualità della merce;
- il rapporto di fornitura deve essere regolato da apposito contratto, il quale deve essere siglato da soggetti in possesso di idonei poteri;
- il contratto deve indicare le quantità e i prezzi dei/delle beni / servizi / merci;
- le formalità di carattere amministrativo / contabile devono essere gestite secondo le normative vigenti e i contenuti del presente Modello;
- tutti i documenti devono essere registrati e conservati;
- eventuali difformità nella fornitura dei/delle beni / servizi / merci ovvero nelle modalità di gestione degli aspetti amministrativi / contabili deve essere tempestivamente segnalata.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

PROCESSI DI SUPPORTO

AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ, BILANCIO E FISCALITÀ (BILANCIO)

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, siano modificati i dati di bilancio e/o dei relativi allegati al fine di alterare i risultati dell'esercizio, influenzando in tal modo il giudizio dell'Organo di Controllo.

Controllo

La realizzazione del Bilancio avviene nel rispetto di specifiche modalità operative che devono prevedere:

- la predisposizione di un Piano di lavoro a cura dell'Outsourcer incaricato;
- l'avanzamento del Progetto di Bilancio predisposto a cura dell'Outsourcer incaricato con la supervisione dell'Amministratore;
- la condivisione della bozza di Bilancio con l'Amministratore.

Le attività di controllo che devono essere effettuate nel corso della redazione del Bilancio d'Esercizio sono le seguenti:

- l'iter decisionale, autorizzativo e di approvazione del Bilancio deve essere tracciabile;
- i dati e le informazioni utilizzati, i criteri per l'elaborazione dei dati contabili e la tempistica per le loro consegna devono essere determinati in maniera chiara e precisa;
- nell'attività di contabilizzazione deve essere garantita l'osservanza delle regole di corretta, completa e trasparente registrazione;
- devono essere garantite la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nelle registrazioni contabili;
- ogni operazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Con riferimento alla tenuta della contabilità è necessario garantire che:

- le registrazioni contabili devono essere effettuate nel rispetto dei principi contabili adottati, a fronte di adeguata documentazione di supporto;
- le attività di gestione e modifica del piano dei conti devono essere limitate al personale incaricato che si occupa dei processi amministrativi.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

MAGAZZINO

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, siano acquistati beni o servizi ovvero siano effettuati false movimentazioni di magazzino al fine alterare le giacenze e/o occultare dati e informazioni riguardanti beni acquistati e relative caratteristiche tecniche e di valore.

Controllo

Gestione del magazzino

- tutte le movimentazioni dei magazzini devono essere tempestivamente individuate e registrate;
- i movimenti devono essere monitorati da una figura specificatamente individuata al fine di rilevare movimentazioni anomale, per quantità o frequenza, e di accertare la correttezza delle operazioni in atto;
- l'inventario fisico del magazzino, e la quadratura con i dati a sistema e i dati contabili, deve essere effettuato almeno annualmente in fase di redazione del Bilancio di Esercizio;
- la rettifica dei valori contabili a sistema generati da eventuali differenze inventariali richiedono approfondimenti specifici al fine di valutarne la veridicità;
- tutti i movimenti e le relative registrazioni devono essere registrati, archiviati e resi disponibili in qualsiasi momento, anche attraverso l'uso di appositi sistemi informatici.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i>	<i>2.1</i>
		<i>Del:</i>	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001)

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

1. Le fattispecie di reato (art. 25 quinquies)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Quinquies (*Delitti contro la personalità individuale*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

I reati sotto riportati potrebbero in parte non essere attualmente applicabili alla Società.

Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'elenco il più ampio possibile, per ricomprendere rischi anche meramente potenziali o che potrebbero sopravvenire in futuro, onde evitare che un mancato tempestivo aggiornamento del Modello possa esporre la Società a rischi di mancata prevenzione.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altre utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

2. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, i soggetti coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti, al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico e tesi alla prevenzione dei reati stessi.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001.

PROCESSI DIREZIONALI

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

L'attività è regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE F **REATI INERENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO / OMICIDIO** **COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME**

(art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

1. Le fattispecie di reato (art. 25 septies)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Septies (*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

I reati sotto riportati potrebbero in parte non essere attualmente applicabili alla Società.

Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'elenco il più ampio possibile, per ricomprendere rischi anche meramente potenziali o che potrebbero sopravvenire in futuro, onde evitare che un mancato tempestivo aggiornamento del Modello possa esporre la Società a rischi di mancata prevenzione.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

- il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche 'TUS').

L'art. 30 D. Lgs. 81/2008 (T.U.S.) è la norma di riferimento per la realizzazione di un Modello di organizzazione e di gestione che abbia efficacia esimente nel caso in cui si consumi uno dei reati previsti dall'art. 25 septies D. Lgs. 231/2001.

In particolare, il 1° comma della norma indica gli obiettivi che il Modello deve perseguire e, nello specifico, richiede che il sistema assicuri «l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate»

Successivamente, è la stessa norma in esame, al 5° comma, a dirci con quali strumenti perseguire tali obiettivi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Infatti, le Linee Guida UNI-INAIL del 28/09/2001 o il BS OHSAS 18001:2007⁶ richiamati dal suddetto comma – altro non sono che lo strumento con cui passare dall’obiettivo al processo; cioè sono “standard” che permettono di costruire le procedure che dovranno essere seguite nell’ambito dei processi “progettati” per poter ragionevolmente raggiungere gli obiettivi definiti dall’art. 30.

Infine, per quanto attiene l’individuazione e l’analisi dei rischi potenziali, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dall’art. 25 *septies* del Decreto, che l’analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dalla Società sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. T.U.S.

In altri termini, si deve ritenere che i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno alla Società, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, ai fini della redazione del Modello esimente ex art. 30 T.U.S., la Società ha considerato i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

2. Principi generali di comportamento

Poiché i reati a cui è specificamente dedicato l’art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01 sono puniti a titolo di semplice colpa, è fatto obbligo al Datore di lavoro ed ai suoi Delegati (anche parziali), di organizzare il lavoro nel rispetto di tutte le norme che regolano la materia (con particolare attenzione a quelle previste dal T.U.S.), utilizzando la massima prudenza, diligenza e perizia, anche tenendo in considerazione eventuali prevedibili comportamenti scorretti da parte dei lavoratori.

Pertanto, la Società si impegna a perseguire e raggiungere l’obiettivo di prevenire la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso di misure che, nell’attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive della Società, nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
- l’eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale;
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l’allontanamento di un Lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e, ove possibile, l’adibizione ad altra mansione;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest’ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti

⁶ Ad oggi la norma OHSAS è stata sostituita dalla ISO 45001.

interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;

- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;
- la regolare manutenzione, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti, di ambienti, attrezzature, macchine, impianti (che comunque dovranno essere conformi alla normativa vigente) e dispositivi di sicurezza.

Inoltre, con riguardo al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, l'ODV limitatamente alle peculiarità del proprio ruolo, svolge i compiti di seguito indicati:

- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esamina le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello ed eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società;
- propone al Datore di Lavoro e alle funzioni competenti, gli aggiornamenti del Modello ovvero di procedure che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'ODV, a cui deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TUS, nonché tutti i dati e le notizie relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società, deve comunicare alla Società i risultati della propria attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie; costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

PROCESSI DIREZIONALI

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

L'attività è regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

PROCESSI DI SUPPORTO

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

PROCESSI DI SUPPORTO

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Ai fini della attuazione del sistema di controllo necessario adempiere ad alle richieste della normativa 81/08 e quella prevista dal D. Lgs. 231/01, l'attività di individuazione dei pericoli, di valutazione dei rischi e della conseguente definizione delle modalità di prevenzione e protezione è funzionale alla attuazione di un sistema di controlli capace di prevenire possibili incidenti / infortuni / malattie professionali. L'attività in oggetto è considerata sensibile in quanto consente di identificare le aree di "rischio" in ambito sicurezza.

Controllo

Il processo in esame deve prevedere che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e rispetti i seguenti criteri:

- nella fase di redazione del DVR e dei relativi allegati, individuazione e valutazione di tutti i rischi diretti (connessi all'esecuzione delle attività) e indiretti (collocazione geografica, rischio politico/sociale, emergenza sanitaria, ecc..) e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione. Tali informazioni devono essere processate nell'ambito del processo di "mappatura dei rischi";
- elaborazione di specifiche misure preventive e protettive (procedure) per la gestione delle attività e di sistemi di controllo (audit, verifiche) atti a garantire il rispetto delle misure di prevenzione e protezione;
- individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono per l'esecuzione una riconosciuta capacità professionale;
- definizione del piano degli interventi, dei tempi e delle modalità da seguire per l'aggiornamento e il miglioramento nel tempo del DVR e allegati e del livello di sicurezza;
- elaborazione di una procedura specifica per la "gestione delle crisi e delle emergenze", che tenga conto di tutti gli eventuali rischi diretti e indiretti ipotizzabili e indichi specifici scenari e ruoli operativi;
- elaborazione di una apposita procedura per la gestione degli strumenti e dei macchinari che presentino difetti e malfunzionamenti nel corso del loro utilizzo;
- elaborazione di una specifica procedura per la gestione degli infortuni e dei quasi infortuni, compresa la loro analisi da parte dei soggetti responsabili e la loro registrazione;
- elaborazione delle procedure e/o indicazioni per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare e dei ruoli dell'organizzazione che vi debbono provvedere (es. effettuazione della sorveglianza sanitaria – Medico Competente);

- modalità di definizione di un piano di formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori, che tenga conto di tutte le situazioni differenti e delle relative esigenze specifiche;
- deve essere prevista una apposita procedura che, nell'ambito dell'eventuale sede distaccata della Società (sede diversa dalla principale, sedi estere) o del lavoratore distaccato (smart-working, home-working), preveda l'adozione di adeguati, e se necessario specifici, presidi di sicurezza, prevenzione e controllo;
- definizione delle modalità per il monitoraggio e la sorveglianza sul corretto esercizio delle deleghe in materia di sicurezza.

Inoltre, se necessario e richiesto, la Società nella valutazione dei rischi dovrà considerare non soltanto quelli relativi allo svolgimento delle proprie attività ma anche i rischi connessi agli ambienti di lavoro presso cui svolge la propria attività predisponendo, oltre ai Documenti di Valutazione dei Rischi, anche appositi Piani Operativi di Sicurezza (cd. POS).

Attraverso la cooperazione ed il coordinamento coi Datori di Lavoro Committenti, la Società valuterà anche i rischi derivati da interferenze lavorative attraverso la condivisione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo, appunto, i rischi da interferenze per ciascuna Commessa.

Inoltre, nella valutazione dei rischi, si dovrà tenere conto non soltanto delle condizioni di *routine*, ma anche di quelle eccezionali (o non di *routine*) così come richiesto dalla Norma BS OHSAS 18001⁷.

Attività di prevenzione e protezione

- devono essere applicati correttamente tutti i contenuti del DVR e dei relativi allegati;
- devono essere programmate e verificate le attività di formazione e informazione dei lavoratori, con particolare attenzione ai rischi individuati nella fase di redazione del DVR. Il piano della formazione deve essere formalizzato e costantemente aggiornato;
- devono essere convocate regolarmente le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi e verbalizzati i relativi contenuti, comprese eventuali correzioni adottate nella gestione dei rischi;
- devono essere forniti ai lavoratori, ove previsto, l'addestramento necessario e i relativi dispositivi di protezione individuale. La fornitura del DPI deve essere verificata e registrata;
- devono essere fornite ai lavoratori le informazioni in merito a: rischi connessi all'attività svolta, procedure di sicurezza, misure di sicurezza adottate e nominativi dei responsabili;
- deve essere stabilito un adeguato budget annuale per la sicurezza, suddiviso per categoria (DPI, manutenzione, formazione, compenso RSPP e delegati, ecc.). Il Budget e il livello di spesa deve essere oggetto di monitoraggio costante;
- devono essere monitorati, registrati e oggetto di analisi gli infortuni e i quasi infortuni, attivando i soggetti responsabili laddove necessario;
- deve essere stabilito se i quasi infortuni e gli infortuni insistono in specifiche situazioni organizzative (es. carenza di personale, orario straordinario prolungato, ecc.);
- deve essere verificato e monitorato il sistema di controllo della sicurezza dei fornitori che collaborano con la Società;
- devono essere verificati, nell'ambito della normativa vigente, i sistemi sicurezza delle strutture committenti presso le quali la Società presta i propri servizi (DUVRI);
- macchinari e attrezzature devono essere oggetto di manutenzione periodica secondo quanto previsto dal costruttore.

⁷ Ad oggi la norma OHSAS è stata sostituita dalla ISO 45001.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Individuazione e nomina dei soggetti rilevanti

Attraverso l'identificazione dei soggetti rilevanti ai fini sicurezza (ai sensi del D. Lgs. 81/08), si realizza un presidio di controllo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. La molteplicità delle attività da svolgere e l'estrema varietà degli adempimenti richiesti al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e della sicurezza rende necessaria l'adozione di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, nella definizione delle linee di dipendenza gerarchica e nella puntuale descrizione dei ruoli.

La nomina dei soggetti rilevanti deve essere effettuata prevedendo la verifica delle loro competenze e capacità in materia. La verifica di tali requisiti deve essere aggiornata periodicamente. Il Datore di Lavoro deve monitorare le attività di formazione obbligatoria, provvedendo a programmare gli aggiornamenti necessari.

Gestione macchinari e attrezzature

Le attività di manutenzione degli strumenti / macchinari utilizzati nei diversi servizi devono essere eseguite "a regola d'arte", da personale qualificato e nel pieno rispetto delle caratteristiche di sicurezza dello strumento / macchinario oggetto di manutenzione, garantendo il ripristino di dette caratteristiche laddove necessario.

Tutti gli strumenti e i macchinari utilizzati nelle attività devono essere certificati; le certificazioni e la manutenzione degli stessi devono essere periodicamente verificati.

Gli strumenti / macchinari oggetto di manutenzione devono essere oggetto di prova / collaudo a seguito di ogni intervento di manutenzione da parte di personale qualificato.

Strumenti / macchinari che risultano difettosi e/o malfunzionanti non devono essere utilizzati in nessun caso e devono essere oggetto di segnalazione, nell'ambito di una procedura prestabilita.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE G

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

(art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato (art. 25 octies)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Octies (*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

I reati sotto riportati potrebbero in parte non essere attualmente applicabili alla Società.

Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'elenco il più ampio possibile, per ricomprendere rischi anche meramente potenziali o che potrebbero sopravvenire in futuro, onde evitare che un mancato tempestivo aggiornamento del Modello possa esporre la Società a rischi di mancata prevenzione.

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter c.p. punisce invece chi, non avendo partecipato al delitto-presupposto, né ai delitti di cui ai precedenti artt. 648 e 648-bis c.p., "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto". Circa i rapporti tra le tre fattispecie incriminatrici, il presupposto comune va individuato nella provenienza delittuosa del denaro e delle altre utilità di cui l'autore sia venuto a disporre, differenziandosi invece, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità debba essere perseguita mediante il reimpiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648-ter c.p. è quindi in rapporto di specialità rispetto all'art. 648-bis c.p. e quest'ultimo lo è, a sua volta, rispetto all'art. 648 c.p.

Il riciclaggio ex art. 648-bis c.p. non attiene al solo trasferimento di denaro o di capitali, ma anche a "beni o altre utilità", sul comune presupposto di una loro origine derivante da un (qualsiasi) delitto doloso (con esclusione quindi dei delitti colposi, delle contravvenzioni e degli illeciti amministrativi). Possono dunque rientrare nella previsione normativa immobili, aziende, preziosi, titoli, diritti di credito, ecc., peraltro di provenienza anche solo mediata dai delitti-presupposto.

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere "chiunque" attui la condotta criminosa descritta ad esclusione sia di chi direttamente provvede a occultare (o reimpiegare) i proventi del delitto da lui stesso realizzato (cd. "autoriciclaggio"), sia di chi ha concorso nel delitto-presupposto, materialmente o anche istigando o ancora impegnandosi, prima della sua commissione, a una successiva attività volta a riciclarne i proventi.

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 cod. pen.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

2. Principi generali di comportamento

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società devono rispettare le norme di legge e i regolamenti riguardanti la movimentazione e la spendita di denaro.

Gli amministratori e tutti i Destinatari del Modello devono impegnarsi a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario della Società a scopo di riciclaggio.

La conoscenza dei fornitori e dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario della Società a scopo di riciclaggio.

In particolare, è vietato:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, indicate all'articolo 25-octies del Decreto;
- attuare qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- attuare o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- attuare attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, è fatto divieto di:

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto;
- acquistare cose provenienti da un qualsiasi delitto/reato/illecito;
- effettuare pagamenti in contanti o in modo non tracciabili per importi superiori a quanto definito dalla normativa tempo per tempo vigente;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo nel compimento di atti negoziali oppure in altre operazioni in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto;
- instaurare rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) per i quali è nota o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali (riciclaggio, traffico di droga, usura);
- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (25-octies del Decreto);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- utilizzare la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

Inoltre, gli amministratori, soci, avvocati e collaboratori hanno l'obbligo di:

- procedere alla identificazione dei clienti, ed eseguire nei casi previsti dalla legge la adeguata verifica dei clienti con individuazione delle PEP (persone politicamente esposte), del titolare effettivo delle operazioni e della provenienza dei fondi e rispettare tutte le norme antiriciclaggio;
- utilizzare e far utilizzare ai clienti esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili;
- segnalare preventivamente al commercialista ed all'OdV eventuali conferimenti alla Società, finanziamenti soci o altre operazioni finanziarie che coinvolgano la Società.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001.

PROCESSI STRATEGICI

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE

L'attività è regolamentata nella Parte Speciale D – Reati Societari

PROCESSI OPERATIVI

RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ

L'attività è regolamentata nella Parte Speciale D – Reati Societari

PROCESSI DI SUPPORTO

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ, BILANCIO E FISCALITÀ (GESTIONE AMMINISTRATIVA E BILANCIO)

FINANZA E TESORERIA

Le attività sono regolamentate nella Parte Speciale A/D – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione / Reati Societari

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE H

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

(art. 25 octies 1 e 25 octies 1 comma 2 del D. Lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato (art. 25 octies 1 e 25 octies 1 comma 2)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Octies 1 e Octies 1 comma 2 (*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

I reati sotto riportati potrebbero in parte non essere attualmente applicabili alla Società.

Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'elenco il più ampio possibile, per ricomprendere rischi anche meramente potenziali o che potrebbero sopravvenire in futuro, onde evitare che un mancato tempestivo aggiornamento del Modello possa esporre la Società a rischi di mancata prevenzione.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter C.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamenti diversi dai contanti (art. 493 quater C.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valore virtuale (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2. Principi generali di comportamento

La figura responsabile degli aspetti amministrativi e tutti i dipendenti coinvolti nel processo decisionale nelle attività a rischio di commissione di tali fattispecie di reato, in aggiunta all'obbligo generico di rispetto delle leggi vigenti, dovranno formalmente impegnarsi ad osservare principi generali di comportamento di seguito elencati:

- è fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché il rispetto delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione dei sistemi informatici hardware e software;

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nella gestione e rendicontazione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti utilizzati dalla Società (carte di credito, assegni, accesso e utilizzo dei conti correnti online, ecc.);
- tenere un comportamento corretto nell'ambito dei rapporti con gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni, emittenti carte di credito, ecc.);
- prevenire ogni comportamento, da parte di tutti i Destinatari, diretto a realizzare o favorire attività integranti, direttamente o indirettamente, la commissione di illeciti tra quelli previsti dall'art. 25 Octies 1 e Octies 1 Comma 2.

I destinatari del Modello sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

- la gestione delle relazioni con gli intermediari finanziari deve essere tenuta unicamente dai soggetti autorizzati;
- devono essere monitorati i flussi finanziari in entrata e in uscita, accertandosi che ogni transazione esistente su qualsiasi conto corrente o carta di pagamento sia associata a regolare fattura/ricevuta e che i beni e/o servizi oggetto della transazione siano chiaramente identificati (contratto di fornitura, spesa autorizzata, ecc..) e che non si tratti in alcun caso di operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- verificare il corretto funzionamento degli strumenti informatici e dei sistemi gestionali amministrativi adibiti alla gestione e monitoraggio dei conti correnti e delle carte di pagamento;
- sensibilizzare i possessori di carte di credito i soggetti che operano nell'ambito amministrativo a segnalare qualsiasi anomalia, o presenta tale, rilevata nella rendicontazione dei flussi finanziari.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies 1 e Art. 25 octies 1 comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

PROCESSI DI SUPPORTO

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

FINANZA E TESORERIA

STRUMENTI INFORMATICI

Le attività sono regolate nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

(art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato (art. 25 novies)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Novies (*Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

I reati sotto riportati potrebbero in parte non essere attualmente applicabili alla Società.

Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'elenco il più ampio possibile, per ricomprendere rischi anche meramente potenziali o che potrebbero sopravvenire in futuro, onde evitare che un mancato tempestivo aggiornamento del Modello possa esporre la Società a rischi di mancata prevenzione.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (Art. 171 comma 1 lett a bis) e 3 comma, L. 633/1941)

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.
- È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del Codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Principi generali di comportamento

Al fine di attuare le misure necessarie per evitare le sanzioni previste dal Decreto, la Società:

- prevede la verifica periodica dei contenuti (soprattutto di eventuale materiale scaricato) degli hard-disk dei PC e del Server della Società, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati personali;

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- conserva i documenti che attestino l'autenticità dei software utilizzati ovvero richiede il controllo dei documenti che attestino l'autenticità dei software installati alla società fornitrice del servizio cui è affidata in outsourcing la gestione delle risorse informatiche hardware e software;
- prevede l'installazione di password sui PC degli utenti interni per il diritto di accesso alla rete e/o a determinati programmi;
- prevede, nel Codice Etico, norme di comportamento generali per il rispetto della normativa sul diritto d'autore.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001.

PROCESSI DI SUPPORTO **SISTEMI INFORMATICI**

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

PROCESSI DI SUPPORTO

SISTEMI INFORMATICI

Controllo

Devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- il Responsabile di Sistema deve autorizzare l'installazione di qualsiasi nuovo programma informatico, nella consapevolezza della tipologia di software e gli usi per cui è destinato;
- nel corso delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere unicamente installati programmi originali corredati di apposita licenza ufficiale della casa produttrice;
- il Responsabile di Sistema deve verificare direttamente l'autenticità dei programmi installati con cadenza annuale e predisporre un apposito registro contenente l'elenco aggiornato dei programmi e gli estremi delle licenze, comprese quelle non in uso;
- eventuali licenze non utilizzate sono conservate presso gli uffici della Società e il loro eventuale utilizzo è consentito solamente con l'autorizzazione del Responsabile di Sistema.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE L **INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI** **MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

(art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

1. Le fattispecie di reato (art. 25 decies)

Nella presente Sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001.

L'articolo 377 bis c.p. è stato introdotto nel Codice Penale dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo e prevede che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Diversamente da quanto previsto dall'articolo precedente (art. 377), soggetto passivo del reato è una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria.

Le modalità della condotta, nonostante la evidente maggiore gravità della violenza e minaccia, sono parificate ai fini del trattamento sanzionatorio.

Il delitto in questione è un reato di "evento", ed è perciò configurabile il tentativo, quantomeno in relazione alle condotte di violenza e minaccia.

Affinché l'ipotesi criminosa in esame sia configurabile, è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale. Infatti, l'articolo in esame intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

I reati sotto riportati potrebbero in parte non essere attualmente applicabili alla Società.

Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'elenco il più ampio possibile, per ricomprendere rischi anche meramente potenziali o che potrebbero sopravvenire in futuro, onde evitare che un mancato tempestivo aggiornamento del Modello possa esporre la Società a rischi di mancata prevenzione.

2. Principi generali di comportamento

A tutti i destinatari del presente Modello è fatto divieto di attuare comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies d.lgs. 231/2001.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- i destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

- tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l'Amministratore di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001.

PROCESSI DI SUPPORTO

LEGALE

L'attività è regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE M REATI AMBIENTALI

(art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato (art. 25 undecies)

Il D. Lgs. 121/2011 reca l'attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni; esso introduce nel D. Lgs. 231/2001 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", l'articolo 25-undecies, estendendo ai reati ambientali la responsabilità degli enti prevista dallo stesso D. Lgs. 231/2001.

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" in vigore dal 29 maggio 2015, ha profondamente modificato le norme vigenti in materia di reati ambientali, perseguendo la nuova tendenza comunitaria che introduce norme tese alla repressione penale degli illeciti ambientali e abbandonando la meno efficace tendenza alla prevenzione; la direttiva 2008/99/CE infatti impone agli Stati membri di adottare sanzioni penali "efficaci, proporzionate e dissuasive" anche nei confronti delle persone giuridiche, qualora le fattispecie di reato siano compiute a vantaggio dell'ente.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D.lgs. n. 231/01, ha un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute.

La norma, infatti, sanziona condotte sia dolose che colpose.

Il delitto è doloso o secondo l'intenzione (art. 43 Codice penale), quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto dall'agente e voluto come conseguenza della propria azione o omissione.

Il delitto è colposo o contro l'intenzione (art. 42 Codice penale) quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica per negligenza (mancata adozione di regole di cautela), per imprudenza, per imperizia (imprudenza qualificata da inettitudine professionale) oppure si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Poiché il presente modello è finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di prevenzione della commissione di specifici reati, esso impone all'impresa obblighi e adempimenti; non è sufficiente che il modello si limiti a favorire la riduzione di potenziali rischi per l'ambiente in un determinato processo produttivo, ma deve costituire il *modus operandi* di adempimento diligente e vincolante per dirigenti, amministratori e dipendenti, ed eludibile solo in modo fraudolento.

A carico degli enti sono previste sanzioni di carattere pecuniario, interdittive, di confisca e di pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie si applicano secondo il meccanismo delle quote da un minimo di 150 a un massimo di 1000 quote; il valore di ogni singola quota è stabilito dal giudice e va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1549,37.

Le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a un anno, sono invece previste per gli illeciti più gravi; la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività, disciplinata dall'articolo 16 del D.lgs. 231/2001, è comminata se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto. Tale disciplina è stata introdotta con l'obiettivo primario di contrastare la criminalità d'impresa, prevenendo la commissione dei reati (piuttosto che

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

sanzionando l'impresa), in quanto un'adeguata organizzazione interna non appare sufficiente a impedire l'attività dell'impresa criminale; ad esempio, se l'ente ha come unico scopo il traffico illecito di rifiuti, l'unica misura efficace ad impedire la commissione del reato è l'interdizione definitiva dell'attività.

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Undecies (*Reati ambientali*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

I reati sotto riportati potrebbero in parte non essere attualmente applicabili alla Società.

Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'elenco il più ampio possibile, per ricomprendere rischi anche meramente potenziali o che potrebbero sopravvenire in futuro, onde evitare che un mancato tempestivo aggiornamento del Modello possa esporre la Società a rischi di mancata prevenzione.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Art. 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma secondo, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i già menzionati esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i già menzionati esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26

maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-bis

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6

1 Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività

compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

- a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
- b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n.152/2006, art. 256)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimila duecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai già menzionati fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis)

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal già menzionato sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al già menzionato sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimila duecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai già menzionati fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremila cento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del già menzionato sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

(Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272 comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8,) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a mille trentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

2. Principi generali di comportamento

Per la Società il rispetto e la tutela dell'ambiente rappresentano valori principali nello svolgimento della propria attività quotidiana.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Tutti i processi produttivi della Società sono svolti nel rispetto costante delle normative ambientali, in linea con i principi e le norme di comportamento definite all'interno del proprio Codice Etico.

È vietato attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-undecies del D. Lgs. 231/2001).

Tutti i Destinatari del Modello, per quanto di loro competenza, devono rispettare le norme di legge in materia ambientale ed assumere comportamenti adeguati che non siano in contrasto, ma che agevolino le attività volte ad assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi normativi e delle prescrizioni autorizzative in materia ambientale attraverso attività di:

- analisi dei potenziali impatti ambientali, diretti e indiretti, della loro significatività e delle misure necessarie al loro contenimento;
- emanazione di procedure ed istruzioni di lavoro, o adeguamento e adattamento di quelle esistenti, alle misure adottate all'esito delle già menzionate analisi;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza circa il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- riesame periodico delle analisi ambientali e della congruità delle procedure ed istruzioni di lavoro.

Inoltre, tutti i Destinatari, per quanto di loro competenza sono tenuti a:

- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento ai fini della prevenzione dei reati suddetti;
- ottemperare alle istruzioni impartite dalle figure apicali e dai responsabili diretti;
- segnalare all'ODV eventuali azioni attuate in violazione a quanto previsto dal Modello.

La Società, nel rispetto dell'ambiente e della legislazione corrente, si impegna a gestire e garantire un corretto smaltimento dei rifiuti per i quali è responsabile a norma di legge.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad effettuare specifici controlli periodici in ordine a tali attività o processi tramite l'implementazione di appositi piani di verifica; gli Amministratori e i dipendenti coinvolti, qualora rilevate eventuali violazioni alle normative vigenti in tema ambiente o notizie in merito, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001.

PROCESSI DI SUPPORTO **AMBIENTE**

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

PROCESSI DI SUPPORTO

AMBIENTE

Controllo

Nell'ambito della gestione degli aspetti ambientali devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- la fase di individuazione degli aspetti ambientali relativi alle attività della Società presuppone che siano individuate e valutate preventivamente tutte le variabili applicabili, secondo le normative vigenti e secondo principi e prassi adottati dalle società del settore;
- deve essere redatto e aggiornato annualmente un documento di "analisi degli impatti ambientali", laddove richiesto dalla normativa vigente;
- devono essere adottate specifiche procedure per la gestione dei rischi ambientali, laddove presenti;
- la Società deve essere in possesso di eventuali autorizzazioni ambientali collegate alla propria attività;
- eventuali rifiuti speciali la cui gestione ricade sotto la responsabilità della Società devono essere smaltiti secondo le normative vigenti;
- la fase relativa allo smaltimento di rifiuti speciali effettuato da terzi presuppone che siano effettivamente controllate tutte le registrazioni comprovanti il pieno rispetto delle normative vigenti applicabili in materia.
- la Società deve prendere in carico e analizzare tempestivamente incidenti, situazioni specifiche ed eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, avere un impatto negativo a livello ambientale.

Per quanto concerne i rifiuti speciali prodotti presso la sede (es. toner esausti della fotocopiatrice), essi rientrano nella categoria "rifiuti speciali non pericolosi" e il loro recupero/smaltimento deve avvenire seguendo tutti i casi e le specifiche previste dalla normativa applicabile.

Nel caso in cui, eventualmente, la Società volesse avvalersi di una ditta esterna incaricata, la Società dovrà accertarsi che la ditta esterna incaricata alla quale viene affidata l'attività di smaltimento sia in possesso dei requisiti necessari.

In questo ultimo caso, l'attività di ritiro e successivo smaltimento dei materiali di consumo esauriti è attestato da un apposito documento ("Formulario di Identificazione rifiuti") che viene rilasciato, in quarta copia dalla società esterna incaricata come previsto dalla normativa di riferimento.

Lo smaltimento di rifiuti ingombranti, abbigliamento da lavoro, apparecchiature elettriche fuori uso, rottami ferrosi e imballaggi di plastica deve avvenire seguendo tutte le specifiche previste dalla normativa applicabile.

Lo smaltimento di rifiuti pericolosi quali adesivi e sigillanti, apparecchi elettrici esausti contenenti componenti pericolose, le bombolette esauste (ecc..) deve avvenire seguendo tutte le specifiche previste dalla normativa applicabile, che può prevedere:

- compilazione formulario;
- tenuta registro;
- verifica patentino ADR del trasportatore;

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i>	<i>2.1</i>
		<i>Del:</i>	9.12.24

- compilazione modello unico ambientale (MUD);
- compilazione registro SISTI.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE N **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È** **IRREGOLARE**

(art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001)

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

1. Le fattispecie di reato (art. 25 duodecies)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Duodecies (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (Comma 12)

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p..

La condotta si configura quale violazione delle prescrizioni di legge disciplinanti l'instaurazione di rapporti di lavoro con soggetti stranieri per i quali non risulti formalizzato, o sia inefficace, o sia del tutto carente il permesso di soggiorno in Italia.

Ove nonostante tale difetto, il datore di lavoro si avvalga della collaborazione di tali soggetti (le cui caratteristiche numeriche e soggettive possono configurare ipotesi aggravate della fattispecie) e realizzi ciò nell'interesse/vantaggio della società, si realizza il reato-presupposto in oggetto.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, per quanto di loro competenza, sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

- rispetto delle leggi e dei regolamenti con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari;
- rispetto di principi e regole contenuti nel presente Modello, delle procedure e norme di comportamento interne;
- svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- formalizzazione ed archiviazione della documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle prescrizioni in materia di selezione e assunzione dei lavoratori stranieri, al fine di permettere controlli efficaci sui comportamenti e sulle attività della Società;
- gestione formalizzata delle attività di amministrazione del personale con riferimento alla gestione degli orari di lavoro, riposo settimanale, ferie, malattia, ecc.
- comunicazione all'ODV di qualsiasi circostanza o comportamento che destino il sospetto di sfruttamento del lavoro o irregolarità nell'impiego di lavoratori stranieri.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione delle risorse umane, ciascun Destinatario deve:

- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello per le parti di competenza;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello.

Inoltre, ai destinatari del presente modello è vietato:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano condurre, direttamente o indirettamente, alla commissione delle fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dagli artt. 25 quinquies e duodecies del D.Lgs. 231/01;
- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi previsti nel Codice Etico;
- attuare qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente in azioni o condotte di sfruttamento del lavoro o nell'impiego di lavoratori irregolari.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001.

PROCESSI DIREZIONALI

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

PROCESSI DIREZIONALI

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Controllo

Devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- la fase di assunzione di personale privo di nazionalità italiana può essere autorizzata previo la verifica dei requisiti legali previsti dalla legge (possessione di regolare permesso di soggiorno), da parte dell'Amministratore della Società;
- la verifica dei requisiti legali deve essere condotta con cadenza annuale ovvero ad ogni rinnovo contrattuale;
- la Società deve monitorare il processo di assunzione di personale straniero accertandosi che vengano applicate tutte le prassi richieste dal caso;
- è fatto assoluto divieto di attuare qualsiasi forma o modalità di comunicazione razzista, xenofoba e/o discriminatoria nel senso più ampio del termine. Sono espressamente vietati qualsiasi forma di molestia psicologica, fisica, sessuale, ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità, ovvero qualsiasi forma di intimidazione o minaccia che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle attività di lavoro.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE O RAZZISMO E XENOFOBIA

(art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato (art. 25 terdecies)

Nella presente Sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-terdecies del Decreto.

La L. 167/2017 ha ampliato i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. 231/2001, introducendo nel Decreto l'art. 25-terdecies dedicato alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia. La disposizione richiama l'art. 3 della L. 654/1975, che aveva ratificato la Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

Successivamente il D.lgs 21/2018 ha abrogato tale norma, introducendo l'art- 604bis nel Codice penale.

Si riporta di seguito il testo del reato di interesse.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

2. Principi generali di comportamento

La Società rispetta i principi fondamentali quali la tutela dell'integrità fisica, morale e culturale della persona, garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri. Il Codice Etico della Società vieta espressamente qualsiasi forma di propaganda di razzismo, xenofobia anche mediante istigazione al razzismo o alla xenofobia attuata da soci lavoratori, dipendenti o collaboratori della Società. Sono espressamente vietati qualsiasi forma di molestia psicologica, fisica, sessuale, ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità, ovvero qualsiasi forma di intimidazione o minaccia che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle attività di lavoro.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Tutti i Destinatario del Modello e coloro che operano in nome e per conto della Società sono tenuti ad operare assicurando un ambiente di lavoro sereno e privo di pregiudizi, nel rispetto dei valori di civile convivenza nonché reciproco rispetto e pari dignità sociale, senza discriminazioni per ragioni di nazionalità, lingua, sesso, razza, credo religioso, appartenenza politica e sindacale, condizioni fisiche o psichiche.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001.

PROCESSI DIREZIONALI

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

PROCESSI DIREZIONALI

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Controllo

È fatto assoluto divieto di attuare qualsiasi forma o modalità di comunicazione razzista, xenofoba e/o discriminatoria nel senso più ampio del termine. Sono espressamente vietati qualsiasi forma di molestia psicologica, fisica, sessuale, ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità, ovvero qualsiasi forma di intimidazione o minaccia che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle attività di lavoro.

Qualsiasi violazione deve essere segnalata tempestivamente alla Direzione e all'Organismo di Vigilanza.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE P REATI TRIBUTARI

(art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001)

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

1. Le fattispecie di reato (art. 25 quinquiesdecies)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre scorso è stata pubblicata la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

L'art. 39, comma 2, del Decreto Fiscale introduce nel Decreto 231 il nuovo articolo 25-quinquiesdecies, rubricato "Reati tributari".

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Quinquiesdecies (*Reati tributari*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo. I reati sotto riportati potrebbero in parte non essere attualmente applicabili alla Società.

Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'elenco il più ampio possibile, per ricomprendere rischi anche meramente potenziali o che potrebbero sopravvenire in futuro, onde evitare che un mancato tempestivo aggiornamento del Modello possa esporre la Società a rischi di mancata prevenzione.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, viene indicato in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, venga indicata in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato si configura quando, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengano emesse o rilasciate fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, vengano occultate o distrutte in tutto o in parte le scritture contabili o i

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il reato si configura quando, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, vengano alienati o compiuti altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
- 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
- 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, venga indicata in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non venga presentata, essendovi l'obbligo, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il reato si configura quando non vengano versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. Principi generali di comportamento

Gli Amministratori, nell'ambito delle attività, sono tenuti a osservare i seguenti principi generali relativamente ai reati tributari:

- rispettare la normativa volta per volta vigente in materia di imposte dirette, indirette e tributi locali;
- rispettare scrupolosamente gli adempimenti fiscali, tra i quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - la compilazione, la tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- conformare i rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria - anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti - a principi di correttezza, buona fede e collaborazione;
- prevenire ogni comportamento, da parte di tutti i Destinatari, diretto a realizzare o favorire attività integranti, direttamente o indirettamente, la commissione di illeciti tributari.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

I Destinatari e, in particolare, i soggetti che esercitano - anche incidentalmente - funzioni fiscalmente rilevanti sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

- accertarsi, prima dell'emissione di fatture attive, fatture o documenti analoghi o dell'accettazione di fatture o documenti analoghi, che esse si riferiscano a beni e/o servizi chiaramente identificati in un contratto e che non si tratti in alcun caso di operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- indicare correttamente gli elementi attivi e passivi nelle dichiarazioni fiscali controllando, per quanto possibile, che si riferiscano sempre a scritture contabili veritiere;
- rispettare rigorosamente i termini di legge per la presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- utilizzare le somme in compensazione secondo le disposizioni di legge vigenti;
- eseguire esattamente le obbligazioni aventi ad oggetto interessi e sanzioni amministrative relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- custodire, secondo le disposizioni previste dalla vigente disciplina, tutti i documenti fiscali di cui è obbligatoria la conservazione, adottando le misure necessarie a prevenirne la modifica, la cancellazione o la distruzione;
- rispettare eventuali accordi intrapresi con l'Amministrazione Finanziaria.

In particolare, devono essere adottate e rispettate le seguenti procedure:

- Autorizzazione preventiva scritta di tutte le spese da parte di un Amministratore
- Effettuazione dell'acquisto da parte di soggetto autorizzato
- Certificazione dell'esecuzione dei servizi/consegna dei beni e della congruenza ed inerenza delle spese (rilascio visto di conformità). Esclusione dal Registro IVA o iscrizione a zero delle fatture fornitori non inerenti o non conformi.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

PROCESSI DI SUPPORTO

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ, BILANCIO E FISCALITÀ (ADEMPIMENTI FISCALI)

FINANZA E TESORERIA

Le attività sono regolate nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE Q CONTRABBANDO

(Art. 25-Sexiesdecies del D. Lgs. 231/01)

1. Le fattispecie di reato (art. 25 sexiesdecies)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 Sexiesdecies (*Contrabbando*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

I reati sotto riportati potrebbero in parte non essere attualmente applicabili alla Società.

Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'elenco il più ampio possibile, per ricomprendere rischi anche meramente potenziali o che potrebbero sopravvenire in futuro, onde evitare che un mancato tempestivo aggiornamento del Modello possa esporre la Società a rischi di mancata prevenzione.

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)

Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

- a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
- b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)

Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e

62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)

Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)

Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli

articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

- a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
- b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)

Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

- a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;
- b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

2. Principi generali di comportamento

Gli Amministratori e i collaboratori, nell'ambito delle attività, sono tenuti a osservare i seguenti principi generali relativamente ai reati di contrabbando:

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- Individuazione dei soggetti incaricati di avere rapporti con le autorità doganali;
- Individuazione delle tipologie di rapporti con le autorità doganali e definizione delle relative modalità di gestione;
- definizione di modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine;
- definizione delle modalità di notifica di eventuali irregolarità alle autorità competenti;
- definizione delle modalità di verifica circa la completezza e correttezza della documentazione da trasmettere ad eventuali outsourcer;
- definizione delle modalità di verifica delle dichiarazioni doganali, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti all'interno delle stesse;
- previsione di obblighi in capo all'outsourcer affinché informi tempestivamente l'ente di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente;
- definizione delle modalità di identificazione e mappatura degli acquisti effettuati da fornitori extra UE, nonché dei termini di contratto principali utilizzati;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- definizione delle modalità e criteri per la classificazione doganale della merce, ivi incluse le modalità di gestione di merci soggette a regimi speciali e agevolazioni (es. ammesse alla restituzione dei diritti, duplice uso, importazione temporanea etc.), delle casistiche di importazione temporanea e di esportazione con sospensione o restituzione dei diritti (es. merce in sostituzione, mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità ai fini della loro riesportazione, regime di perfezionamento, etc.);
- definizione di modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini della restituzione/rimborso dei diritti doganali.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

PROCESSI OPERATIVI

IDENTIFICAZIONE DEI FORNITORI RILEVANTI (PRATICHE DOGANALI)

PROCESSI DI SUPPORTO

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

L'attività è regolamentata nella Parte Speciale A – Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

PROCESSI OPERATIVI

IDENTIFICAZIONE DEI FORNITORI RILEVANTI (PRATICHE DOGANALI)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**:

- sia promesso denaro o altre utilità a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione in cambio di determinati favori;
- sia fornita documentazione non veritiera, falsa ovvero non completa in relazione alle richieste avanzate da parte di Enti della Pubblica Amministrazione.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- i soggetti che intrattengono rapporti diretti con esponenti della Pubblica Amministrazione devono essere autorizzati, nell'ambito delle mansioni attribuite;
- i soggetti che intrattengono tali rapporti devono attenersi a principi di onestà, correttezza, trasparenza e veridicità;
- tutti gli incontri con i soggetti della Pubblica Amministrazione devono essere verbalizzati al fine di registrare e tracciare gli argomenti discussi e le decisioni prese.

Inoltre, è fatto divieto di:

- promettere o elargire denaro all'interlocutore al fine di condizionarne la volontà;
- ricevere o elargire denaro, omaggi, o regali che eccedano le normali pratiche di cortesia;
- fornire o promettere informazioni riservate.

Tracciabilità

La documentazione è conservata presso gli uffici competenti, in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	<i>Rev.:</i>	<i>2.1</i>
		<i>Del:</i>	9.12.24

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE R REATI TRANSNAZIONALI

(Legge 146/2006)

1. Le fattispecie di reato (Legge 146/2006)

La presente Sezione ha ad oggetto la disciplina dei Reati transnazionali di cui alla legge 16 marzo 2006 n. 146, come successivamente modificata con specifico riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite astrattamente ipotizzabili che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società.

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dalla Legge 146/2006 (*Reati transnazionali*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo. I reati sotto riportati potrebbero in parte non essere attualmente applicabili alla Società. Tuttavia, si è ritenuto di mantenere l'elenco il più ampio possibile, per ricomprendere rischi anche meramente potenziali o che potrebbero sopravvenire in futuro, onde evitare che un mancato tempestivo aggiornamento del Modello possa esporre la Società a rischi di mancata prevenzione.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del Codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.

Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della L. 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scórrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

2. Principi generali di comportamento

Nell'ottica della prevenzione dei reati ex legge n. 146/2006 c.s.m. è richiesto agli esponenti della Società di tenere un comportamento corretto, trasparente e conformato al rispetto delle norme di legge e regolamentari, dei Protocolli comportamentali, nonché della normativa interna vigente, in tutte le attività e i processi ritenuti "sensibili", anche in via strumentale od agevolativa, alla commissione dei reati di cui all'art. 10, legge cit.

I destinatari del Modello non devono commettere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato transnazionale, né realizzano comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente integrarlo.

E fatto assoluto divieto di:

- promuovere, costituire, dirigere, organizzare, finanziare, partecipare ad associazioni vietate dalle disposizioni di legge;
- indurre i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;

Studio Legale GMT & Partners SOCIETÀ TRA AVVOCATI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	2.1
		Del:	9.12.24

- aiutare taluno - anche se non imputabile o anche se risulta non aver commesso reato - ad eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti;
- compiere atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza;
- avvalersi, anche per interposta persona, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti nel territorio dello Stato e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati, o comunque illegalmente ottenuti e/o detenuti.

3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare i seguenti processi "a rischio" o "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dalla Legge 146/2006.

Sono incluse in tale area di rischio tutte le aree sensibili presenti nell'analisi dei processi qualora le azioni illecite siano commesse in più di uno Stato.